



**Approvato con delibera del Consiglio Federale del 14.02.2024
Entra in vigore il 15.02.2024.**

LIBRO VI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

TITOLO I MANIFESTAZIONI SPORTIVE e COMITATI ORGANIZZATORI

Art. 301 – Norme generali

- 301.1 Sono definite manifestazioni sportive gli eventi organizzati ai fini sportivi sia ludico-addestrativi che agonistici in cui il soggetto organizzatore propone e predispone l'effettuazione di uno o più eventi sportivi intesi come categorie, gare o partite di sport equestri, nell'ambito di un unico programma.
- 301.2 Le manifestazioni sportive rivestono rilevante importanza per la Federazione Italiana Sport Equestri al fine di contribuire alla promozione degli Sport Equestri, e per testare e migliorare il livello di preparazione degli atleti impegnati in attività agonistica, pre-agonistica, amatoriale o ludico-addestrativa. In dette manifestazioni sportive gli atleti accrescono e valorizzano il rapporto con il cavallo atleta e con la natura, praticando attività fisica, motoria e sportiva.
- 301.3 L'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni sportive favoriscono l'immagine dello sport e delle discipline sportive gestite da F.I.S.E., contribuendo al divertimento del pubblico, alla soddisfazione degli atleti praticanti ed amatori; contestualmente contribuiscono al miglioramento delle performances agonistiche e della preparazione sportiva degli atleti di vertice.
- Le manifestazioni sportive – quali che siano la dimensione territoriale ed agonistica di ciascuna – devono perseguire principalmente:
- il rispetto degli obiettivi sportivi agonistici o non agonistici, promozionali, di avviamento, di integrazione sociale, in coerenza alle caratteristiche ed al target cui è rivolta la manifestazione;
 - il rispetto, l'attenzione e la fruibilità per il pubblico;
 - la soddisfazione ed il rispetto delle aspettative degli atleti partecipanti, con particolare attenzione a quelli minori di età, dei loro genitori e accompagnatori, degli atleti disabili e dei soggetti coinvolti a vario titolo nella manifestazione medesima (Dirigenti di Enti affiliati/aggregati, Istruttori, Tecnici, Proprietari dei cavalli, Groom, ecc.);
 - il corretto riconoscimento dell'impegno e della professionalità di coloro che rivestono ruoli tecnici e tecnico-operativi per la realizzazione della manifestazione (Ufficiali di Gara, Direttori di Campo, Disegnatori di Percorso, Segreterie di Concorso, Segretari/Speaker, Segretari al Cerimoniale, Cronometristi, assistenti, rappresentanti del Comitato Organizzatore) e delle



persone che, coinvolte anche in forme di volontariato, contribuiscono alla miglior riuscita degli eventi sportivi.

- 301.4 L'organizzazione delle manifestazioni, sia per quanto attiene agli aspetti sportivi, che per ogni aspetto organizzativo, logistico e, comunque, correlato, deve avvenire nel rispetto dello Statuto F.I.S.E., delle norme CONI, dei Regolamenti emanati da Coni e F.I.S.E. vigenti all'atto dello svolgimento della manifestazione, delle norme dettate in tema di Manifestazioni di Interesse Federale o Regionale e di ogni altra disposizione emanata da F.I.S.E. in merito all'organizzazione della specifica manifestazione assegnata al Comitato Organizzatore e vigente all'atto dello svolgimento della manifestazione.
- 301.5 È obiettivo e finalità di F.I.S.E. – e, conseguentemente, di tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e di coloro che svolgono nella singola manifestazione sportiva funzioni in rappresentanza della F.I.S.E. – garantire ad ogni evento sportivo professionalità, qualità e corretto spirito agonistico.
- 301.6 L'elaborazione del programma di ogni manifestazione sportiva deve tenere conto delle linee guida sopra esposte, per consentire a tutti i partecipanti, gli interessati e i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti, di avere anticipata cognizione della sequenza e degli orari indicativi delle gare in programma, della programmazione di cerimonie e premiazioni, di sufficienti dettagli in merito a servizi disponibili, localizzazione, distanze, utilità, nella zona in cui si svolge la manifestazione.
- 301.7 Dette manifestazioni possono prevedere nella stessa giornata una singola gara o più gare, di tipo ludico–addestrative o agonistiche; possono essere monodisciplinari o pluridisciplinari.
- 301.8 F.I.S.E. è competente esclusivamente per le attività di tipo sportivo ricomprese fra le discipline di cui all'art. 2 Statuto Federale; qualora le manifestazioni sportive prevedessero attività estranee a quelle disciplinate statutariamente da F.I.S.E. (quali eventi musicali, spettacoli, intrattenimento, gare di altre discipline sportive, ecc.); dette attività o iniziative, pur potendo essere inserite nello stesso programma della manifestazione sportiva, rimangono estranee alle competenze e responsabilità F.I.S.E..
- 301.9 L'organizzazione di altre categorie, gare o partite organizzate sotto l'egida del MASAF o di Enti di Promozione Sportiva, se le stesse si svolgono contestualmente o comunque nello stesso impianto e nella stessa giornata in cui sono programmate manifestazioni F.I.S.E., devono essere espressamente da questa autorizzate.
- 301.10 Le singole manifestazioni sportive, ludico–addestrative o agonistiche, possono essere organizzate direttamente da F.I.S.E. o da un Comitato Organizzatore accreditato in F.I.S.E.; possono essere svolte in uno o più giorni ed essere parte di un calendario di trofeo, campionato o simile, proposto da F.I.S.E. o da un Comitato Organizzatore.
- 301.11 Il Comitato Organizzatore, e per esso il proprio Legale rappresentante, è l'esclusivo responsabile dello svolgimento della manifestazione ed è tenuto a rispondere di ogni aspetto economico, organizzativo, della stessa nei confronti di soggetti, autorità e organi di giustizia anche terzi rispetto la Federazione; rientra quindi fra le responsabilità del Comitato Organizzatore rispondere di un eventuale qualsiasi danno a persone, animali e/o cose, che si verifichi nei luoghi adibiti alla



manifestazione durante lo svolgimento della stessa, accertato nei modi previsti dalla legge.

- 301.12 Il Comitato Organizzatore, e per esso il proprio Legale rappresentante, è il solo soggetto responsabile di ogni aspetto tecnico ed amministrativo relativo all'impianto e alle strutture in cui si svolge la manifestazione. Compete esclusivamente al Comitato Organizzatore verificare la correttezza, l'attualità e la completezza di ogni autorizzazione da richiedere, sia per l'impianto che per la manifestazione, alle competenti autorità, istituzioni, enti, pubblici e/o privati, in conformità alle norme di legge, regolamenti, circolari, vigenti a livello nazionale e/o regionale e/o comunale.
- 301.13 La F.I.S.E., assegnando e/o autorizzando e/o inserendo nel calendario delle manifestazioni la manifestazione sotto il profilo e per le competenze di tipo sportivo, non diventa responsabile né assume su di sé alcuna funzione, obbligo e/o dovere, neppure di vigilanza, in merito all'organizzazione della manifestazione da parte del Comitato Organizzatore e all'impianto ove la stessa è svolta. Tali obblighi e doveri incombono esclusivamente in capo ai soggetti proprietari e/o gestori e/o custodi e/o detentori a qualsiasi titolo dell'impianto. Detti soggetti sono tenuti e sono, conseguentemente, responsabili in via esclusiva della manutenzione, della vigilanza, del controllo della gestione della manifestazione, dell'impianto, dei campi di gara e prova, delle scuderie, di tutti gli impianti tecnici e tecnologici e di ogni altra attrezzatura funzionale e rispondono per ogni evento pregiudizievole che dovesse derivare anche a causa dallo stato di inadeguatezza, di inefficienza e/o di carente manutenzione.
- 301.14 F.I.S.E. non è conseguentemente responsabile e non è tenuta a risarcire e/o indennizzare i tesserati, gli affiliati/aggregati e/o i terzi per danni a persone e/o animali e/o cose avvenuti nell'impianto ove si svolge la manifestazione da chiunque e a qualsiasi titolo causati.
- 301.15 Il Comitato Organizzatore è, pertanto, obbligato a tenere indenne e/o manlevare F.I.S.E. e i suoi rappresentanti per quanto previsto nei punti che precedono.
- 301.16 L'esonero della responsabilità di F.I.S.E. ed il conseguente obbligo di manleva da parte del Comitato Organizzatore nei confronti di F.I.S.E. sono operanti anche qualora F.I.S.E. abbia provveduto a verificare, per aspetti meramente sportivi, l'idoneità dell'impianto, del campo gara e/o prova, di tutti gli impianti tecnici e tecnologici e di ogni attrezzatura funzionale alla pratica agonistica.
- 301.17 Il Comitato Organizzatore è il solo soggetto responsabile della fruizione al pubblico delle aree dell'impianto in relazione alle specifiche normative di legge e/o disposte dalle competenti autorità e funzioni pubbliche con regolamenti, decreti, circolari, o simili provvedimenti, vigenti a livello nazionale e/o regionale e/o comunale.
- 301.18 In relazione alle specifiche caratteristiche dei luoghi nei quali si svolge la manifestazione, è esclusiva responsabilità del Comitato Organizzatore il controllo e la manutenzione di: illuminazione d'emergenza, vie di esodo, uscite di sicurezza, presidi antincendio, impianto di diffusione sonora, dotazioni di primo soccorso, eventuali presidi sanitari se previsti, smaltimento letame, ecc., il tutto nel rispetto delle norme – per quanto applicabili – in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti sportivi, sicurezza degli impianti tecnici, dei locali aperti al pubblico e dei locali per pubblici spettacoli, ecc..



301.19 Le violazioni delle disposizioni, prescrizioni e condizioni di cui al presente regolamento da parte dei Comitati Organizzatori costituiscono anche violazione di norme regolamentari federali e sono, pertanto, passibili di sanzioni disciplinari da parte dei competenti Organi di Giustizia F.I.S.E..

301.20 Si definisce “Manifestazione di Interesse Federale” una manifestazione sportiva che la F.I.S.E. inserisce nei calendari sportivi con specifica priorità, per uno o più dei seguenti motivi:

- caratteristiche di rilevanza sportiva;
- prestigio dell’iniziativa;
- rilevanza dei “titoli” sportivi assegnati;
- interesse agonistico che la stessa riveste in funzione di attività di selezione o preparazione agonistica per eventi di rilievo nazionale e/o internazionale anche in relazione al periodo in cui la stessa è inserita in calendario.

Dette manifestazioni possono essere organizzate direttamente da F.I.S.E. o da un Comitato Organizzatore cui F.I.S.E. affida detta organizzazione.

301.21 Si definisce “Manifestazione di Interesse Regionale” una manifestazione sportiva che il singolo Comitato Regionale F.I.S.E. inserisce nei calendari sportivi della propria Regione con specifica priorità, per uno o più dei seguenti motivi:

- caratteristiche di rilevanza sportiva;
- prestigio dell’iniziativa;
- rilevanza dei “titoli” sportivi assegnati;
- interesse agonistico che la stessa riveste in funzione di attività di selezione o preparazione agonistica per eventi di rilievo regionale o nazionale anche in relazione al periodo in cui la stessa è inserita in calendario.

Dette manifestazioni possono essere organizzate direttamente dal singolo Comitato Regionale F.I.S.E. o da un Comitato Organizzatore cui il relativo Comitato Regionale F.I.S.E. affida detta organizzazione.

301.22 Si definisce “Manifestazione di Rilevante Interesse Sportivo” una manifestazione sportiva organizzata e inserita in calendario da un Comitato Organizzatore, e che la F.I.S.E. ritiene assistere con propri tecnici e/o delegati e/o con altre presenze o supporti, per l’interesse agonistico che la stessa riveste in funzione di attività di selezione o preparazione agonistica per eventi di rilievo nazionale e/o internazionale, anche in relazione al periodo in cui la stessa è inserita in calendario.

Art. 302 – Requisiti del soggetto che richiede accredito in F.I.S.E. come Comitato Organizzatore

302.1 L’ente che richiede di essere accreditato dalla F.I.S.E. come Comitato Organizzatore deve essere costituito in forma di Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica o altra forma riconosciuta dall’ordinamento giuridico; in alternativa può essere una ditta individuale o società di persona o di capitali o ente pubblico:

- se costituito in forma di Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica o altra forma riconosciuta dall’ordinamento giuridico, può essere ente affiliato o aggregato alla F.I.S.E. e quindi la documentazione attestante i requisiti per l’accredito sono già agli atti di F.I.S.E.;



- se costituito invece in forma di ditta individuale o società di persona o società di capitali o ente pubblico, o trattasi di Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica non affiliata o aggregata alla F.I.S.E., il soggetto che richiede accredito in F.I.S.E. come Comitato Organizzatore deve procedere a depositare i seguenti documenti:
 - a) atto costitutivo e statuto vigente della società o ente pubblico (non previsto per ditte individuali) registrato presso gli uffici competenti;
 - b) visura del Registro Imprese della Camera di Commercio da cui si evinca che la ditta o società è attiva, e che riporti l'indirizzo PEC, il codice fiscale e la partita iva, (fatti salvi i casi di ASD che non svolgano attività che richieda partita iva e iscrizione alla CCIAA, e quindi posseggono esclusivamente il codice fiscale) i dati anagrafici del rappresentante legale e dei soggetti che compongono gli organi di gestione e di controllo;
 - c) autocertificazione di ciascuno dei componenti degli organi sociali, Presidente compreso, di non essere stato assoggettato a condanne per delitti dolosi superiore ad 1 anno o a radiazioni o a sospensioni per un periodo superiore ad 1 anno dall'attività agonistica o da una carica o incarico Federale o sociale comminate da Federazione Sportiva Nazionale o da Disciplina Sportiva Associata o da Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o da organi di Giustizia della F.I.S.E., come previsto dall'art. 4.4 Statuto;
 - d) autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente che richiede accredito in F.I.S.E. come Comitato Organizzatore, di essere consapevole della responsabilità esclusiva del Comitato Organizzatore relativamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e all'ottemperanza delle normative comunali/regionali/nazionali in vigore, come da "Dichiarazione di responsabilità e consapevolezza" allegata al presente Regolamento Generale;
 - e) autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente che richiede di essere accreditato dalla F.I.S.E. come Comitato Organizzatore attestante la dotazione di cui dispone con riferimento ad impianti ed attrezzature, con allegata documentazione fotografica e planimetrica che dettagli i luoghi e le dimensioni degli impianti, campi o percorsi, dei box e delle altre principali attrezzature e locali di servizio. Detta relazione deve illustrare nel dettaglio la disponibilità e le caratteristiche delle attrezzature e servizi disponibili (es. servizi igienico-sanitari, attrezzature di ristoro e bar, attrezzature commerciali o spazi a ciò destinabili, ecc.). Qualora la manifestazione fosse realizzata in un sito temporaneamente allestito quale impianto, campo, percorso sportivo (quali ad esempio piazze, campi, aree rurali, boschi, fiere, spiagge, ecc.) l'autocertificazione deve prevedere l'impegno a rispettare i requisiti sopra indicati e illustrati in documentazioni planimetriche di progetto che dettagliino i luoghi e le dimensioni degli impianti, campi o percorsi, dei box e delle altre principali attrezzature e locali di servizio.

302.2 L'ente, non affiliato/aggregato alla Federazione, che richieda di essere accreditato dalla F.I.S.E. come Comitato Organizzatore, deve documentare che il legale rappresentante sia tesserato F.I.S.E. o in alternativa indicare una persona fisica



tesserata F.I.S.E. munita di formale procura a rappresentare il Comitato Organizzatore nei confronti di F.I.S.E. e dei partecipanti alle manifestazioni; il legale rappresentante se tesserato F.I.S.E. o la persona fisica tesserata F.I.S.E. munita di procura è responsabile nei confronti di F.I.S.E. e dei partecipanti alla Manifestazione degli aspetti sportivi, organizzativi, economici e fiscali dell'attività posta in essere dal Comitato Organizzatore stesso.

302.3 Il legale rappresentante della associazione o società o ente che richiede di essere accreditato dalla F.I.S.E. come Comitato Organizzatore può proporre – in fase di registrazione o successivamente – la registrazione di uno o più ulteriori impianti sportivi.

302.4 La registrazione di uno o più ulteriori impianti consente al Comitato Organizzatore di promuovere manifestazioni di Sport Equestri sotto l'egida F.I.S.E. anche in detti impianti. Detta richiesta deve sempre essere accompagnata da autocertificazione attestante la dotazione di cui dispone l'ulteriore o gli ulteriori impianti, con allegata documentazione fotografica e planimetrica che dettagli i luoghi e le dimensioni dei campi e dei box. Detta relazione deve illustrare nel dettaglio la disponibilità e le caratteristiche dell'impianto sportivo e altre attrezzature e servizi disponibili, quali servizi igienico– sanitari, attrezzature di ristoro e bar, attrezzature commerciali o spazi a ciò destinabili, ecc.. La richiesta di registrazione di uno o più ulteriori impianti sportivi è presentata con modalità e procedure definite nell'art. 5.2 del Libro I al Comitato Regionale competente per territorio.

Gli impianti di cui il Comitato Organizzatore, ente non affiliato/aggregato, dispone per l'organizzazione di una manifestazione sportiva possono anche essere in uso esclusivo ad altro ente affiliato o aggregato ed essere in uso del Comitato Organizzatore per il solo periodo della manifestazione organizzata.

302.5 Non sono assoggettati al pagamento della quota FISE quale ulteriore sede sportiva per Ente affiliato o Comitato Organizzatore le piste, i circuiti e i percorsi che per loro natura vengono effettuati in aree vaste ed estranee alla specificità di "impianto sportivo", e che si svolgono in strade anche a fondo naturale, percorsi di campagna, percorsi lungo la battigia, sentieri in zone boschive o in campi, o in radure ecc.

Art. 303 – Registrazione Comitato Organizzatore: procedura

303.1 Il legale rappresentante dell'ente che intenda essere accreditato per la prima volta dalla F.I.S.E. come Comitato Organizzatore deve seguire la procedura di seguito illustrata.

303.2 Gli enti affiliati/aggregati che intendano essere accreditati come Comitati Organizzatori possono richiedere le credenziali per l'accesso alle funzioni del sistema informatico F.I.S.E. che consente di operare sul Calendario delle Manifestazioni.

303.3 Gli enti – associazioni, società, o altri soggetti -, non affiliati o aggregati alla F.I.S.E., che intendano essere accreditati devono seguire la seguente procedura:

a) il richiedente effettua sul sito F.I.S.E. in apposita sezione la propria registrazione utente che gli consente di creare un proprio account di accesso;



- b) anche in momenti successivi, carica la documentazione di propria competenza, previa scansione degli atti/documenti/dichiarazioni/autocertificazioni;
- c) al termine della compilazione dei campi obbligatori predisposti e al termine del caricamento di tutti i documenti scansionati, il richiedente conferma la richiesta di essere accreditato come Comitato Organizzatore, inoltrando al Comitato Regionale territorialmente competente il modulo compilato;
- d) il Comitato Regionale competente per territorio è quello della regione in cui ha sede l'ente richiedente. Per sede si intende quella dove l'ente richiedente dispone dell'impianto sportivo e non quella legale;
- e) il legale rappresentante dell'ente richiedente provvede quindi a depositare, anche a mezzo spedizione postale, l'originale delle autocertificazioni e di tutta la documentazione di cui si è curato l'invio telematico, presso la segreteria del Comitato Regionale medesimo;
- f) il Comitato Regionale interviene nella procedura, e, dopo aver eseguito la verifica della documentazione, provvede a caricare la scansione del motivato parere del Consiglio Regionale e all'inoltro telematico della pratica agli Uffici federali competenti entro 30 giorni. Ove il parere fosse negativo le motivazioni devono essere espressamente specificate;
- g) la delibera del Consiglio Federale di concessione dello status di "Comitato Organizzatore Accreditato" è sospensivamente condizionata a:
 - versamento della quota di Comitato Organizzatore Accreditato che deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera federale;
 - acquisizione da parte del Comitato Regionale degli originali delle autocertificazioni e di tutta la documentazione di cui si è curato l'invio telematico;
 - l'ufficio federale, dopo la verifica di ricezione del pagamento della quota, e la segreteria del Comitato Regionale, dopo la ricezione della documentazione di cui al punto che precede, provvedono a convalidare nel sistema, ognuno per la propria competenza, l'avvenuta ricezione;

Tali adempimenti consentono di rimuovere la condizione sospensiva e rendere definitivo il riconoscimento del Comitato Organizzatore Accreditato.

Art. 304 – Prima richiesta di accredito come Comitato Organizzatore: quota

304.1 Sono deliberate nell'ammontare dal Consiglio Federale:

- la quota annuale di registrazione per Comitato Organizzatore Accreditato che non sia ente affiliato/aggregato, da versarsi all'atto di accoglimento della richiesta di accreditamento;
- la quota annuale per ogni ulteriore sede sportiva dell'ente registrato come Comitato Organizzatore Accreditato che non sia ente affiliato/aggregato, da versarsi all'atto della richiesta di rinnovo dell'accreditamento.

Art. 305 – Diritti e doveri dei Comitati Organizzatori Accreditati



- 305.1 Le previsioni e prescrizioni del presente articolo operano sui Comitati Organizzatori Accreditati siano essi enti affiliati/aggregati che soggetti che si sono espressamente accreditati in F.I.S.E. per tale funzione.
- 305.2 Il Comitato Organizzatore Accreditato è obbligato alla puntuale applicazione delle norme del CONI e della F.I.S.E., nel pieno rispetto dello Statuto Federale, del Regolamento Generale, del Codice di Comportamento Etico, dei Regolamenti Antidoping e dei Regolamenti specifici delle discipline per le quali il Comitato stesso organizza manifestazioni, e comunque di ogni altra norma o regolamento applicabile.
- 305.3 Il legale rappresentante del Comitato Organizzatore Accreditato ha il dovere di comunicare tempestivamente a F.I.S.E. per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, eventuali modifiche allo Statuto, variazioni di sede e/o di denominazione e/o di ragione sociale e/o di indirizzo pec ed eventuali fusioni e/o incorporazioni.
- 305.4 Il Comitato Organizzatore Accreditato deve provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.S.E. a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.
- 305.5 I Comitati Organizzatori Accreditati devono assicurare piena collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni Federali nell'espletamento delle loro funzioni.
- 305.6 I Comitati Organizzatori Accreditati nell'ambito dell'attività a loro autorizzata dalla F.I.S.E. per l'organizzazione di manifestazioni, hanno l'obbligo della conservazione dei dati personali, sia comuni che sensibili, di cui vengono in possesso per l'espletamento di detta attività, nel rispetto del D. Lgs. n.196/03 e ss.mm. della normativa in qualità di titolari del trattamento.
- 305.7 Laddove F.I.S.E. adotti provvedimenti di revoca dell'affiliazione o dell'aggregazione ai sensi dell'art. 8.1 lett. d) Statuto Federale, o di revoca dell'accredito a Comitato Organizzatore, procede a tempestiva comunicazione all'ente oggetto della delibera presso l'indirizzo pec indicato dall'ente.

TITOLO II **CALENDARIO MANIFESTAZIONI**

Art. 306 – Norme generali

- 306.1 La composizione del calendario avviene in funzione delle richieste dei Comitati Organizzatori attraverso il sistema informatico federale. F.I.S.E. si riserva la priorità dell'inserimento di Manifestazioni di Interesse Federale nei calendari.
- 306.2 I Comitati Organizzatori di nuova costituzione o, comunque, non abilitati in precedenza all'utilizzo dell'accesso on line per poter operare, devono preventivamente accreditarsi in F.I.S.E. secondo modalità e criteri di cui al Titolo I del presente Libro.
- 306.3 Tutti i Comitati Organizzatori accreditati ricevono da F.I.S.E. la propria password di accesso al calendario on line che li abilita alla gestione del calendario. Detta password è fornita anche agli enti affiliati che si accreditano come Comitati Organizzatori ai sensi dei precedenti articoli di cui al Titolo I del presente Libro, ed



è differente da quella che abilita l'affiliato ad entrare nelle funzioni delle iscrizioni on line o alla posizione stessa di affiliato.

- 306.4 Ai fini dell'identificazione del Comitato Organizzatore è necessario che venga registrato il soggetto giuridico che organizza il concorso e non l'eventuale società di gestione e/o di servizi alla quale viene eventualmente appaltata la gestione organizzativa del concorso stesso (ad esempio: Ente Pubblico che decida di assegnare l'organizzazione ad una Società di servizi). Ciò al fine di accreditare in F.I.S.E. il soggetto legalmente responsabile dell'organizzazione a tutela del corretto svolgimento della manifestazione, della F.I.S.E. e dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella manifestazione stessa, per ogni aspetto legale, economico e fiscale. L'affidamento di servizi, totale e/o parziale, a terzi soggetti non rileva ai fini F.I.S.E..

Art. 307 – Modalità di inserimento

- 307.1 Le modalità e scadenze dell'inserimento delle manifestazioni a calendario, le date di apertura e chiusura delle fasi di calendario, gli importi delle tasse di inserimento e delle penali in casi di cambio formula, cambio data o annullamento della manifestazione sono definite periodicamente dal Consiglio Federale.

Art. 308 – Fasi inserimento in calendario

- 308.1 Definito il Calendario delle Manifestazioni di Interesse Federale, F.I.S.E. rende pubbliche date e tipologia delle Manifestazioni di Interesse Federale per Disciplina Sportiva.

Reso pubblico - o comunque comunicato ai Comitati Regionali - il Calendario delle Manifestazioni di Interesse Federale, ciascun Comitato Regionale può deliberare il proprio calendario di Manifestazioni di Interesse Regionale per analogo periodo. Il Comitato Regionale provvede con tempestività alla comunicazione di detto calendario ai Comitati Organizzatori presenti sul territorio di propria competenza e a pubblicazione sul proprio sito, affinché i Comitati Organizzatori ne abbiano conoscenza prima dell'apertura dei calendari al libero inserimento di Manifestazioni Nazionali.

Dopo la definizione del Calendario delle Manifestazioni di Interesse Federale e – per i Comitati che avessero provveduto nei termini – dei calendari delle Manifestazioni di Interesse Regionale, F.I.S.E. annualmente, o semestralmente per come determinato dal Consiglio Federale provvede a pubblicare sul sito F.I.S.E. comunicazione in cui vengono indicate le date e le modalità specifiche per l'apertura del calendario delle manifestazioni nazionali di competenza della F.I.S.E. centrale il cui calendario è di libera programmazione da parte dei Comitati Organizzatori;

Conclusosi l'iter per la definizione del Calendario di Manifestazioni Nazionali di competenza F.I.S.E. centrale, ciascun Consiglio Regionale indica entro i successivi 30 giorni le date e le modalità specifiche di apertura del calendario delle Manifestazioni di competenza regionale, dandone comunicazione attraverso il sito regionale e informando la F.I.S.E. centrale.

- 308.2 Il calendario si compone nelle seguenti fasi, la cui sequenza e le successive attività



si applicano alle varie tipologie di manifestazioni: internazionali, nazionali e di competenza dei Comitati Regionali:

➤ **1^ FASE (visualizzazione manifestazioni federali):**

In questa fase F.I.S.E. rende note, inserendole nel programma del calendario, le date delle “Manifestazioni di Interesse Federale” (Campionati, Trofei, Gare di Selezione, ecc.) in modo che tutti i Comitati Organizzatori possano prenderne visione; la scelta delle sedi di tali manifestazioni può essere deliberata successivamente.

Contestualmente i Comitati Regionali che abbiano provveduto, rendono noto sul proprio territorio – nelle forme indicate nel precedente punto 308.1 – il calendario delle Manifestazioni di Interesse Regionale.

➤ **2^ FASE (inserimento concorsi):**

Ciascun Comitato Organizzatore abilitato può autonomamente inserire ed eventualmente spostare e/o cancellare liberamente i propri concorsi indicandone l'impianto sede della manifestazione, in un periodo di tempo prefissato e reso noto sul sito F.I.S.E..

➤ **3^ FASE (visualizzazione calendario provvisorio):**

Al termine del periodo di inserimento il calendario viene “chiuso” per permettere ai vari Comitati Organizzatori di visualizzare la situazione definitasi con le manifestazioni inserite da tutti gli altri Comitati Organizzatori e poter contattare, se necessario, i Comitati Organizzatori concomitanti per concordare eventuali variazioni e/o spostamenti.

Durante questa fase ciascun Dipartimento – o il singolo Comitato Regionale per le manifestazioni di propria competenza – dopo aver visionato la bozza del calendario, può gestire eventuali concomitanze in funzione di eventuali previsioni dello specifico Regolamento della disciplina sportiva.

➤ **4^ FASE (conferma concorsi e/o eventuali variazioni):**

Durante questa fase - nella quale non sono consentiti nuovi inserimenti - il calendario rimane “aperto” esclusivamente per i Comitati Organizzatori che hanno inserito manifestazioni nella 2^ Fase per consentire le conferme definitive dei concorsi già inseriti e gli eventuali cambi di formula e/o spostamenti di data e/o impianto dei concorsi, già inseriti precedentemente, tenendo conto però della necessità di ottenere l'autorizzazione a tali modifiche da parte dei Comitati Organizzatori di gare situate entro i limiti chilometrici dall'impianto indicato quale sede della manifestazione eventualmente previsti dallo specifico Regolamento della disciplina sportiva.

Al termine della 4^ Fase il calendario viene “chiuso” e le date e impianti confermati dai Comitati Organizzatori vengono rese visibili a tutti gli utenti attraverso la pubblicazione sul sito federale.

I pagamenti previsti per inserimenti e/o conferme delle date devono essere effettuati attraverso il sistema del “carrello on line”; in alternativa – ove non fosse disponibile il sistema del carrello on line - il Comitato Organizzatore provvede con bonifico bancario a favore di F.I.S.E. inviando copia della ricevuta al competente Dipartimento di disciplina sportiva e al Comitato Regionale per le manifestazioni di competenza dello stesso.



L'inserimento delle date confermate in calendario è riservato esclusivamente a coloro che abbiano provveduto al pagamento delle relative quote, quando previsto.

- 308.3 Definito il calendario delle manifestazioni nazionali di competenza di F.I.S.E. centrale, ciascun Consiglio Regionale, per le proprie competenze, avvia la procedura per la formazione del calendario regionale con la medesima sequenza di cui all'art. 308.2.
- 308.4 Il Consiglio Regionale può, con delibera da adottarsi e pubblicarsi sul sito del Comitato prima dell'apertura del calendario regionale, indicare criteri di alternanza, di frequenza o tetti massimi di manifestazioni organizzabili da ciascun comitato organizzatore, o per impianto, o comunque modalità aggiuntive poste a regolamentare idonee forme di alternanza fra comitati, in funzione delle caratteristiche e delle esigenze del proprio territorio.
- 308.5 Per la definizione del Calendario delle Manifestazioni di competenza dei Comitati Regionali, i singoli Consigli Regionali possono convocare dopo la chiusura della 3^a Fase di formulazione del calendario regionale, apposita riunione fra gli enti affiliati, invitando anche gli altri Comitati Organizzatori che avessero inserito date in calendario nazionale con impianto di svolgimento nella regione, al fine di favorire accordi e definire d'intesa la programmazione di manifestazioni che possa ottimizzare le richieste. Gli enti interessati partecipano a questa riunione anche con modalità on line.

Art. 309 – Inserimenti tardivi e cambio data e/o formula tardivi in calendario

- 309.1 Successivamente alla pubblicazione sul sito F.I.S.E. del calendario definito secondo i criteri indicati al precedente articolo, i Comitati Organizzatori possono effettuare inserimenti tardivi di manifestazioni nazionali in calendario, previa autorizzazione del Comitato Regionale territorialmente competente e dei Comitati Organizzatori già presenti in calendario e nel rispetto dei limiti chilometrici eventualmente previsti dallo specifico Regolamento della disciplina sportiva.
- 309.2 L'inserimento tardivo e/o il cambio di data e/o di formula sono possibili solo dopo che il Comitato Regionale territorialmente competente ed eventuali Comitati Organizzatori concomitanti e tempestivamente inseriti in calendario, situati entro i limiti chilometrici eventualmente previsti dallo specifico Regolamento della disciplina sportiva, concedano il nulla osta, comunicandolo alla F.I.S.E..
- 309.3 La Federazione, ricevuto il nulla osta, ha facoltà di autorizzare l'inserimento tardivo e/o il cambio data e/o formula del concorso, provvedendo all'inserimento in calendario.
- 309.4 Per l'inserimento tardivo o il cambio data e/o formula (considerata variazione di formula anche la trasformazione di un internazionale in nazionale o viceversa) il Comitato Organizzatore interessato deve produrre la seguente documentazione:
- a) richiesta trasmessa per iscritto contestualmente alla F.I.S.E. centrale e al Comitato Regionale di competenza.
 - b) nulla osta da parte dei Comitati Organizzatori di manifestazioni concomitanti situati entro i limiti chilometrici eventualmente previsti dallo specifico Regolamento della disciplina sportiva, presenti nel calendario on-line.
- 309.5 Non è prevista nessuna penale per il cambio di formula, di data o di sede, di un



concorso internazionale richiesto dopo la chiusura del calendario nazionale.

Sono, comunque, addebitate al Comitato Organizzatore le eventuali quote dovute alla F.E.I. per gli spostamenti e/o le modifiche nel calendario internazionale, secondo quanto previsto dalla normativa F.E.I..

- 309.6 Per inserimenti tardivi e modifiche di data e/o formula e/o di impianto sede della manifestazione la verifica della distanza tra le località sedi dei concorsi deve essere effettuata dal richiedente con il programma informatico “Google Maps” e prendendo in considerazione il percorso più breve tra le località sede dei concorsi. Di tale verifica deve dar conto a F.I.S.E., attestando di averla fatta nella richiesta di cui alla lett. a) del precedente punto 309.4.
- 309.7 F.I.S.E. si riserva di verificare la corrispondenza di quanto attestato.
- 309.8 Per autorizzazione/nulla osta da parte del Comitato Regionale territorialmente competente si intende il benessere che il Comitato Regionale rilascia per iscritto, a mezzo posta o mail, anche in coerenza alle previsioni del regolamento del proprio calendario regionale, se deliberato ai sensi del precedente art. 308.4.
- 309.9 Per autorizzazione/nulla osta del Comitato Organizzatore si intende il benessere comunicato per iscritto, a mezzo posta o mail, dal Comitato Organizzatore già presente nel calendario Nazionale e il cui impianto sede della manifestazione è ricadente nei limiti chilometrici eventualmente previsti dallo specifico Regolamento della disciplina sportiva.

Art. 310 – Descrizione manifestazione all’atto dell’inserimento nel sistema

- 310.1 In sede di inserimento in calendario il Comitato Organizzatore deve obbligatoriamente definire l’impianto sede della manifestazione e la formula della manifestazione.
- 310.2 I Comitati Organizzatori indicano per ciascun concorso il tipo di ritenuta fiscale che viene applicato su eventuali premi anche in relazione alla natura giuridica del Comitato Organizzatore stesso; il sistema informatico richiede di completare l’inserimento della manifestazione con tale indicazione.

Art. 311 – Annullamento concorso inserito in calendario

- 311.1 Nel caso in cui il Comitato Organizzatore intenda annullare la manifestazione in calendario precedentemente inserita nel sistema, deve produrre formale comunicazione di annullamento, trasmettendola per iscritto al Dipartimento F.I.S.E. competente per la disciplina sportiva della manifestazione di cui si richiede l’annullamento e al Comitato Regionale territorialmente competente per la manifestazione.
- 311.2 L’annullamento di una manifestazione inserita in calendario comporta il pagamento di una penale negli importi determinati dal Consiglio Federale, laddove sia comunicata al Dipartimento F.I.S.E. competente per la disciplina sportiva della manifestazione di cui si richiede l’annullamento e al Comitato Regionale territorialmente competente – o al solo Comitato Regionale se la manifestazione è soggetta ad inserimento in calendario da parte di questi - successivamente alle ore 12.00 del giorno successivo a quello della chiusura regolamentare delle iscrizioni alla manifestazione stessa.



- 311.3 Qualora un Comitato Organizzatore rinunci all'organizzazione di una Manifestazione di Interesse Federale che gli è stata in precedenza assegnata, dandone comunicazione a F.I.S.E. dopo il 90° giorno che precede la data di inizio della manifestazione, la Federazione dispone l'applicazione di una quota di rinuncia di € 3.000,00, e ne consegue divieto di assegnare l'anno successivo manifestazioni di interesse federale di qualsiasi disciplina al Comitato Organizzatore rinunciataro e/o all'impianto in cui la manifestazione cui si è rinunciato avrebbe dovuto svolgersi.
- 311.4 Qualora un Comitato Organizzatore rinunci all'organizzazione di una Manifestazione di Interesse Regionale che gli è stata assegnata, dandone comunicazione al Comitato Regionale dopo il 90° giorno che precede la data di inizio della manifestazione, il Comitato Regionale dispone l'applicazione di una quota di rinuncia di € 1.500,00, e ne consegue divieto di assegnare l'anno successivo Manifestazioni di Interesse Regionale di qualsiasi disciplina al Comitato Organizzatore rinunciataro e/o all'impianto in cui la manifestazione cui si è rinunciato avrebbe dovuto svolgersi.

TITOLO III **PROGRAMMI MANIFESTAZIONI**

Art. 312 – Competenza redazione programmi delle manifestazioni sportive e pubblicazione

- 312.1 Il Programma di ciascuna Manifestazione sportiva è predisposto dal Comitato Organizzatore, con il supporto della Segreteria di Concorso da questi incaricata, nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Generale, del Regolamento della Disciplina Sportiva della Manifestazione, e ad ogni altro regolamento F.I.S.E..
- Il Comitato Organizzatore invia il programma al Comitato Regionale competente per territorio, se trattasi di manifestazione sportiva di disciplina olimpica, ovvero al Dipartimento Sportivo competente per la disciplina sportiva della manifestazione se trattasi di disciplina non olimpica.
- Il Comitato Regionale, o il Dipartimento Sportivo competente per Disciplina Sportiva, provvedono alla pubblicazione del Programma inviatogli dal Comitato Organizzatore entro il 3° giorno feriale lavorativo successivo all'invio.
- Il Comitato Regionale e/o il Dipartimento Sportivo competente per Disciplina sportiva possono segnalare eventuali aspetti del programma non coerenti ai regolamenti applicabili. Al verificarsi di tale circostanza il Comitato Organizzatore provvede a valutare le segnalazioni e inoltrare il Programma aggiornato al Comitato Regionale (per le manifestazioni delle discipline olimpiche) o al Dipartimento Sportivo competente per disciplina sportiva (per le manifestazioni delle discipline non olimpiche) affinché provvedano alla tempestiva pubblicazione. Dopo aver pubblicato il Programma, F.I.S.E. provvede all'apertura delle iscrizioni nei termini di cui al presente regolamento e ai regolamenti delle singole discipline sportive.



Il Comitato Organizzatore di Manifestazioni di Interesse Federale, o di Manifestazioni di Interesse Regionale, provvede a proporre il programma per dette Manifestazioni rispettivamente al Dipartimento Sportivo competente per disciplina sportiva, o al Comitato Regionale qualora manifestazione di Interesse Regionale, non meno di sessanta giorni prima della data della Manifestazione. Il Dipartimento Sportivo competente per disciplina sportiva o il Comitato Regionale provvede alla integrazione e/o modifica del programma ricevuto, ove ritenuto opportuno, e alla pubblicazione del programma con almeno 40 giorni di anticipo rispetto la data di inizio della Manifestazione di Interesse.

- 312.2 Il Programma Tecnico delle manifestazioni deve essere trasmesso all'Organo competente alla pubblicazione non meno di 40 giorni prima della data di inizio della stessa per l'opportuna pubblicazione on line. Oltre tale termine è applicata una penale secondo le modalità eventualmente previste dagli specifici Regolamenti della disciplina sportiva.
- 312.3 Il Comitato Organizzatore e la Segreteria di Concorso incaricata sono i soli soggetti responsabili del contenuto del programma inviato alla F.I.S.E. per la pubblicazione e della rispondenza dello stesso ai dettami regolamentari.
- 312.4 La pubblicazione del programma da parte della F.I.S.E. non può essere intesa come approvazione e/o assunzione di responsabilità da parte della Federazione stessa e/o del Comitato Regionale.

Art. 313 – Programma tecnico della manifestazione

- 313.1 Il programma tecnico della manifestazione deve contenere le seguenti indicazioni:
- a) esatta indicazione del soggetto che riveste il ruolo di Comitato Organizzatore, con indicazione di denominazione o ragione sociale, codice fiscale, sede legale, indirizzo pec, recapiti telefonici e-mail;
 - b) nominativo del soggetto individuato come responsabile organizzativo della manifestazione (denominato anche show director). Detto soggetto deve essere tesserato F.I.S.E. e assume ogni responsabilità di tipo sportivo nei confronti della Federazione, degli enti affiliati/aggregati e dei tesserati a qualsiasi titolo partecipanti alla stessa. Dette responsabilità sotto il profilo sportivo è in solido con il legale rappresentante del Comitato Organizzatore qualora tesserato;
 - c) indirizzo esatto del luogo dove si svolge la manifestazione con riferimenti per reperimento sul navigatore satellitare;
 - d) codice stalla (detto anche codice aziendale) rilasciato dalle competenti autorità sanitarie da indicare sui documenti di trasporto dei cavalli;
 - e) formula/e delle categorie, gare o partite in programma;
 - f) eventuale monte premi complessivo con specifica del regime fiscale e delle eventuali ritenute che si applicano;
 - g) eventuali premi d'onore;
 - h) eventuali premi in oggetto di valore;
 - i) ordine di svolgimento e descrizione tecnica delle categorie, gare o partite con eventuale relativo monte premi lordo per ciascuna di esse;
 - j) nominativo del/dei Direttore/i di Campo o Disegnatore/i di Percorso per le discipline per le quali è previsto;



- k) nominativo della Segreteria di Concorso;
- l) nominativo degli Ufficiali di Gara la cui individuazione è di competenza del Comitato Organizzatore, compresa l'eventuale individuazione di Giudici di Merito in funzione della tipologia di categorie o gare previste in programma;
- m) nominativo del/dei eventuali Segretari/Speaker, eventuali Segretari al Cerimoniale, se incaricati o previsto per la tipologia di manifestazione;
- n) presenza o reperibilità del medico di servizio e del servizio ambulanza, se previsto per la tipologia di manifestazione;
- o) nominativo del veterinario di servizio o reperibile, se previsto per la tipologia di manifestazione;
- p) nominativo del maniscalco di servizio o reperibile, se previsto per la tipologia di manifestazione;
- q) nominativo del soggetto incaricato del servizio di cronometraggio, se previsto per la tipologia di manifestazione;
- r) numero, dimensioni e tipologia dei campi gara e dei campi prova utilizzati per ogni singola categoria, gara o partita. In alternativa caratteristiche del percorso, itinerario, luogo, arena dove si svolge la manifestazione in funzione delle caratteristiche della disciplina sportiva;
- s) distanza delle scuderie qualora le stesse non siano ubicate in adiacenza al campo o campi di gara, o al luogo di partenza del percorso della manifestazione;
- t) indicazione se si intende svolgere la manifestazione indoor/outdoor con specifica distinzione delle categorie, gare o partite che si intendono svolgere indoor e outdoor;
- u) indicazione se si intenda svolgere la manifestazione in orario notturno con specifica distinzione delle categorie, gare o partite che si intendono svolgere in orario notturno (si intendono quali notturne le categorie, gare o partite che si svolgono con prevalente utilizzo di luce artificiale);
- v) numero massimo di cavalli, compresa la specifica della quota di inviti (detti anche wild card) riservata al Comitato Organizzatore; detta quota di inviti non può superare il 10% del numero massimo dei cavalli iscrivibili alla manifestazione, dovendosi garantire paritario accesso per i tesserati alle manifestazioni sportive organizzate sotto l'egida F.I.S.E.. Su espressa richiesta del Comitato Organizzatore motivata da specifiche caratteristiche di una manifestazione determinate dall'unicità dell'evento o da particolari esigenze legate al luogo di svolgimento della manifestazione o dalla specificità dell'iniziativa, il Consiglio Federale può autorizzare un numero più elevato di inviti o l'esclusiva iscrizione ad inviti;
- w) qualsiasi ulteriore informazione ritenuta utile dal Comitato Organizzatore;
- x) eventuale nominativo del Delegato F.I.S.E., se nominato dal Consiglio Federale (per le Manifestazioni di Interesse Federale o Manifestazioni di Rilevante Interesse Sportivo).

313.2 Il Comitato Organizzatore deve definire il programma con la più accurata precisione al fine di garantire l'ottimale organizzazione nel rispetto delle esigenze dei partecipanti e del pubblico, anche in riferimento alla programmazione della successione di categorie, gare o partite previste nella manifestazione.



- 313.3 Il programma di gara deve contenere indicazioni complete ed esaustive, evitando il ricorso a formule o frasi aleatorie, generiche; deve, altresì, dare informazioni vincolanti sulla tipologia di gare, formule, aspetti organizzativi, sequenza delle gare. Deve indicare altresì in maniera dettagliata e vincolante il costo delle quote di iscrizione e di altri eventuali servizi accessori offerti dal Comitato Organizzatore. Se la manifestazione non è ad accesso libero per il pubblico è indicato altresì il costo del biglietto di ingresso.
- 313.4 Il programma così pubblicato non può subire modifiche e variazioni se non quelle relative ad un eventuale modifica del monte premi conseguente alla richiesta del Comitato Organizzatore di una variazione di formula o quelle apportate dal Presidente di Giuria in accordo con il Comitato Organizzatore e il Direttore di Campo e/o Disegnatore di percorso, per rilevanti e documentati motivi organizzativi – che non possono consistere in mere valutazioni di opportunità – determinati da eventi imprevedibili o per cause di forza maggiore. Di tali modifiche e delle motivazioni il Presidente di Giuria dà specifica informazione nella Relazione.
- 313.5 Nel caso di variazione di formula richiesto dal Comitato Organizzatore nei termini regolamentari, il programma deve essere nuovamente trasmesso al Comitato Regionale competente per territorio, se trattasi di manifestazione sportiva di disciplina olimpica, ovvero al Dipartimento Sportivo competente per la disciplina sportiva della manifestazione se trattasi di disciplina non olimpica. F.I.S.E. provvede alla pubblicazione nei termini indicati nel precedente art. 312.1.
- 313.6 Laddove alla chiusura delle iscrizioni della manifestazione, il numero dei binomi o squadre iscritti superasse lo scaglione inizialmente previsto dal Comitato Organizzatore, questo deve senza indugio procedere ad integrare le nomine effettuate (assistente del Direttore di campo o Disegnatore di percorso, giuria, steward, giudici di merito, segretari/speaker, segretari al cerimoniale), adeguando il numero dei componenti al numero degli iscritti, o dei campi gara o dei campi prova di cui si prevede l'utilizzazione o dei percorsi o delle partite da effettuare, in coerenza alle prescrizioni dello specifico Regolamento di disciplina sportiva.
- 313.7 I nominativi di detti Direttori di Campo e/o Disegnatori di percorso, Giudici, Steward, Giudici di Merito, Segretari/Speaker, Segretari al Cerimoniale, Arbitri, chiamati ad integrare la designazione iniziale, devono tempestivamente essere aggiunti nel programma approvato e pubblicato sul sito e sul sistema di iscrizioni on line; a ciò provvede la Segreteria di Concorso su indicazione del Comitato Organizzatore entro e non oltre le 48 ore prima dell'inizio della manifestazione,. La Segreteria di Concorso è responsabile della verifica dell'andamento delle iscrizioni a tal fine e della verifica del numero massimo di partecipanti previsto in funzione della tipologia di manifestazione dagli specifici regolamenti di disciplina sportiva. La presenza di detti nominativi nel Programma pubblicato prima dell'inizio della Manifestazione è utile anche a garantire idonea copertura assicurativa a Ufficiali di Gara e altre Funzioni e/o Servizi impegnati.
- 313.8 Al programma inviato per la pubblicazione devono essere allegate mail di accettazione dell'incarico da parte dei componenti della Giuria, del Direttore di Campo e/o Disegnatore di percorso, della Segreteria e del Veterinario e delle altre Funzioni o servizi per il quale è previsto. L'invio di mail è sostituito da forme di



- accettazione telematica da parte di detti soggetti dove previsto e abilitato dal software adottato da F.I.S.E..
- 313.9 Per le manifestazioni gestite con il sistema on line tale accettazione dovrà essere effettuata dai soggetti interessati esclusivamente tramite apposite procedure mediante l'utilizzo della password personale identificativa rilasciata da F.I.S.E..
- 313.10 Qualora il programma definitivo non venisse completato con tutte le informazioni richieste entro il termine di 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, il sistema on line sospende automaticamente le iscrizioni alla manifestazione sino al completamento.
- 313.11 Il Comitato Organizzatore, coadiuvato dalla Segreteria di Concorso, provvede con preavviso di almeno 24 ore sull'inizio della manifestazione a diramare scheda di programmazione oraria delle categorie, gare o partite in programma, per come determinato dal Presidente di Giuria o Delegato Tecnico (CCE) mediante affissione in bacheca e dandone ampia diffusione anche a mezzo siti internet e forme di diffusione attraverso i mezzi di comunicazione sociale (c.d. social media). Nello svolgimento della manifestazione non si procede ad inizio anticipato – rispetto all'orario comunicato - di categoria, gara o partita, salvo che il Presidente di Giuria o Delegato Tecnico (CCE) non abbia provveduto ad acquisire disponibilità di tutti i concorrenti iscritti.
- 313.12 Il Presidente di Giuria verifica, alla chiusura delle iscrizioni, la rispondenza di quanto al programma pubblicato con le previsioni del presente articolo, chiedendo ove necessario al Comitato Organizzatore ogni necessario tempestivo adeguamento del programma e/o delle dotazioni tecniche e implementazione degli Ufficiali di Gara e/o dei Servizi.
- 313.13 Il Comitato Organizzatore e la Segreteria di Concorso incaricata sono sempre responsabili del contenuto del programma pubblicato.

TITOLO IV PREMI

Art. 314 – Premi e termini di pagamento

- 314.1 I premi in palio in ogni Manifestazione e nelle singole gare o partite sono destinati ai cavalieri concorrenti o, nel caso di minori (under 18), al soggetto esercente la potestà genitoriale, in funzione della posizione occupata nella classifica o nella specifica graduatoria se assegnato su criterio differente rispetto alla classifica di una categoria, gara o partita. Il premio in palio può essere assegnato a differente soggetto (proprietario, allevatore o altro) se ciò è dichiarato in forma scritta dal cavaliere - o, nel caso di minori (under 18), dal soggetto esercente la potestà genitoriale, - alla Segreteria del Concorso al momento del ritiro del premio stesso.
- 314.2 Alla conclusione di ogni categoria, gara o partita, deve essere annunciata dal Segretario/Speaker o dalla Giuria, la classifica o il risultato o punteggio ed effettuata la relativa cerimonia di premiazione.
- 314.3 Le premiazioni possono essere effettuate anche ogni gruppo di categorie, gare o partite, con sequenze che debbono essere programmate ed annunciate ad inizio



- della giornata di gara mediante avviso affisso in bacheca della Segreteria della manifestazione.
- 314.4 I concorrenti perdono il diritto ai premi in palio (d'onore, di categoria ecc..), fatta eccezione per i premi in danaro, qualora non si presentino personalmente in campo alla premiazione per il loro ritiro, salvo i casi in cui i concorrenti stessi, previo assenso del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE), abbiano delegato altra persona a tale ritiro.
- 314.5 Il programma della manifestazione precisa oltre l'eventuale monte premi, anche i premi in oggetto, quali coccarde, coppe, trofei, oggetti, buoni merce, ecc. che il Comitato Organizzatore mette in palio per i concorrenti, precisando le modalità di attribuzione.
- 314.6 Analogamente si procede per eventuali premi d'onore messi in palio per la manifestazione.
- 314.7 Il Comitato Organizzatore che abbia messo in palio premi d'onore per la manifestazione, deve precisare con comunicazione affissa in bacheca della Segreteria all'inizio della manifestazione, quando è prevista la premiazione relativa ai Premi d'Onore al fine di consentire ai concorrenti interessati di programmare la propria presenza.
- 314.8 È fatto obbligo ai Comitati Organizzatori di effettuare il pagamento dei premi entro 3 ore dal termine dell'ultima categoria, gara o partita, in contanti - nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti - o con assegno emesso (e datato) lo stesso giorno di conclusione della Manifestazione. Ove il Comitato Organizzatore comunica di provvedere al pagamento dei premi con bonifico bancario questo deve essere effettuato entro 48 ore dalla conclusione della Manifestazione. Dell'intendimento di pagare i premi con bonifico bancario il Comitato Organizzatore deve dare comunicazione nel programma della manifestazione.
- 314.9 Laddove il Comitato Organizzatore non provveda al pagamento dei premi nei termini sopra indicati, il cavaliere creditore, o l'esercente la potestà genitoriale in caso di cavaliere di minore età, dopo aver espletato i tentativi di recupero delle somme di cui è creditore, ne dà comunicazione alla sede centrale della F.I.S.E. e contestualmente al Comitato Regionale competente per il territorio in cui opera il Comitato Organizzatore inadempiente, trasmettendo copia della corrispondenza con il Comitato Organizzatore stesso.
- 314.10 F.I.S.E., verificata documentalmente detta situazione, provvede ad intimare al Comitato Organizzatore di provvedere entro 7 giorni alla regolarizzazione della propria posizione debitoria, o a documentare che il presunto credito vantato dal cavaliere non sia dovuto. Trascorso infruttuosamente tale termine essenziale, F.I.S.E. sospende senza indugio l'operatività del Comitato Organizzatore insolvente anche quale Ente affiliato.
- 314.11 Al Comitato Organizzatore viene applicata una tassa di € 100,00 per diritti di segreteria al verificarsi di detta situazione per la gestione della procedura.
- 314.12 La sospensione dell'operatività del Comitato Organizzatore è rimossa da F.I.S.E. quando è comprovata la regolarizzazione della morosità nei confronti del/i cavaliere/i creditori e il pagamento dei diritti di segreteria di € 100,00 a favore di F.I.S.E..



314.13 Ove la morosità persistesse, o fosse ricorrente in capo allo stesso Comitato organizzatore, il Segretario Generale delle F.I.S.E. trasmette gli atti al competente Organo di Giustizia Federale per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 315 – Premi d'onore trasmissibili (Challenges)

315.1 Nel caso che, per ottenere la definitiva assegnazione di un premio trasmissibile, sia necessario che esso sia vinto più di una volta dallo stesso cavaliere o dallo stesso gruppo o squadra, le condizioni generali della prova nella quale il premio stesso è posto in palio non possono essere modificate finché il premio non sia stato definitivamente aggiudicato.

315.2 Trascorsi, comunque, cinque anni dalla sua prima assegnazione senza che il premio sia stato definitivamente aggiudicato (non si considera il caso in cui la gara non sia stata disputata), le condizioni generali della prova e/o i criteri di assegnazione possono essere modificati. In tale caso, è fatto obbligo di darne preventiva comunicazione, inserendo apposito avviso nel programma generale della manifestazione.

Art. 316 – Regime Fiscale

316.1 Il regime fiscale applicato nel pagamento dei premi deve essere obbligatoriamente dichiarato all'atto della pubblicazione nel programma della manifestazione e nel calendario on line.

316.2 È responsabilità del Comitato Organizzatore il rispetto delle norme fiscali in vigore da applicare alla singola fattispecie.

TITOLO V **PAGAMENTO ISCRIZIONI**

Art. 317 – Obbligo pagamento iscrizioni

317.1 I cavalieri partecipanti ad una manifestazione agonistica sono tenuti a pagare le iscrizioni alla Segreteria di Concorso della manifestazione prima di lasciare la sede della stessa.

317.2 La Segreteria del Concorso è obbligata a rilasciare ricevuta firmata, attestante il pagamento effettuato; tale ricevuta deve essere rilasciata indistintamente a tutti i concorrenti, anche se non richiesta. È fatto specifico obbligo alle Segreterie di Concorso di adempiere a detta prescrizione.

317.3 Il Comitato Organizzatore ha facoltà di prescrivere nel programma della manifestazione che il pagamento delle iscrizioni debba avvenire in anticipo con bonifico o altri sistemi di pagamento on line.

317.4 La quota di iscrizione per la partecipazione fuori classifica è dovuta in maniera eguale a quella per la partecipazione in classifica.

Art. 318 – Mancato pagamento



- 318.1 Il cavaliere che non abbia corrisposto quanto dovuto ad un Comitato Organizzatore prima di lasciare la sede della manifestazione, può effettuare il pagamento senza ulteriore aggravio nel termine di 7 giorni dalla fine della manifestazione di riferimento con strumenti di pagamento tracciabili.
- 318.2 Il cavaliere che abbia proceduto a cancellazione di iscrizione tardiva o non abbia cancellato l'iscrizione, non partecipando alla manifestazione, può effettuare il pagamento senza ulteriore aggravio nel termine di 7 giorni dalla fine della manifestazione di riferimento con strumenti di pagamento tracciabili.
- 318.3 Dopo tale termine il Comitato Organizzatore, dopo aver espletato i tentativi di recupero delle somme di cui è creditore, ne dà comunicazione alla sede centrale della F.I.S.E. e contestualmente al Comitato Regionale di residenza del cavaliere, trasmettendo copia della corrispondenza con il cavaliere stesso.
- 318.4 Il Comitato Regionale ove ha residenza sportiva il cavaliere moroso, verificata documentalmente detta situazione, ad intimare al cavaliere di provvedere entro 7 giorni alla regolarizzazione della propria posizione debitoria, o a documentare che il presunto credito del Comitato Organizzatore non sia dovuto. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Comitato Regionale comunica agli uffici federali preposti al tesseramento F.I.S.E. di sospendere senza indugio l'operatività del tesseramento del concorrente insolvente ai fini della partecipazione a manifestazioni sportive.
- 318.5 Al cavaliere viene applicata una quota di € 50,00 da corrispondere al Comitato Regionale per diritti di segreteria, al verificarsi di detta situazione per la gestione della procedura.
- 318.6 La sospensione del tesseramento è rimossa da F.I.S.E. quando è comprovata la regolarizzazione della morosità nei confronti del Comitato Organizzatore e il pagamento dei diritti di segreteria di € 50,00 a favore di F.I.S.E..

TITOLO VI **RECLAMI**

Art. 319 – Facoltà e modalità

- 319.1 La facoltà di reclamare, in merito ad una qualunque irregolarità che si presume essersi verificata nello svolgimento di una manifestazione, spetta al cavaliere concorrente e/o a colui che dispone giuridicamente del cavallo – proprietario o detentore – per come risultante al Ruolo federale del cavallo o all'Istruttore/Tecnico dell'atleta.
- 319.2 Per i concorrenti under 18 la facoltà di reclamo è riconosciuta all'Istruttore/Tecnico. Nessuna facoltà di reclamo né di interlocuzione con la Giuria è riconosciuta all'esercente la potestà genitoriale per aspetti tecnici e/o tecnico-sportivi.
- 319.3 I reclami, sotto pena di nullità, devono essere redatti per iscritto, forniti di elementi atti a comprovarne la fondatezza ed accompagnati dal contestuale pagamento dell'importo deliberato dal Consiglio Federale nel Libro delle Quote F.I.S.E., nei differenti valori stabiliti per gare con montepremi e gare senza montepremi - quale



deposito da allegare al reclamo - ove non diversamente regolamentato dal regolamento della specifica disciplina sportiva.

319.4 Tale deposito viene restituito al reclamante in caso di accoglimento.

319.5 Il Comitato Organizzatore provvede al versamento a F.I.S.E. delle somme introitate a titolo di deposito per reclami, ove non restituite al reclamante nei casi previsti dalle norme successive del presente Titolo.

319.6 Con i depositi introitati in via definitiva – in caso di rigetto del reclamo di prima istanza con provvedimento divenuto definitivo per mancanza di appello, o in caso di rigetto del reclamo di seconda istanza – F.I.S.E. costituisce un Fondo di Solidarietà.

Art. 320 – Termini di presentazione

320.1 Sotto pena di nullità, i reclami devono essere presentati nei seguenti termini di tempo:

320.1.1 prima dell'inizio di una categoria, gara o partita, in relazione ad ogni irregolarità riguardante il campo, il percorso, le caratteristiche delle attrezzature e/o degli ostacoli e le loro dimensioni, le distanze, le altezze, il previsto ordine di partenza, la qualificazione dei concorrenti e dei cavalli, anche per quanto attiene alle limitazioni di partecipazione alla categoria, gara o partita, o in merito alla formula della categoria, gara o partita, e ad eventuali difformità riscontrate con il programma;

320.1.2 entro un'ora dall'affissione dei risultati, in relazione ad ogni irregolarità riguardante l'osservanza del previsto ordine di partenza, i risultati individuali e la classifica della categoria nonché ogni altra irregolarità che si argomenta essere avvenuta durante lo svolgimento della categoria, gara o partita stessa, nonché in relazione ad ogni irregolarità riguardante i documenti e l'origine dei cavalli, avvenute sia in buona fede o per negligenza che in modo fraudolento.

Art. 321 – Decisioni in prima istanza

321.1 I reclami di cui ai precedenti articoli devono essere presentati – anche mediante deposito presso la Segreteria della manifestazione – al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) o alla Giuria

321.2 Il ricevente appone su copia del reclamo la propria sottoscrizione per ricevuta, previa indicazione dell'orario di ricevimento, rilasciando obbligatoriamente ricevuta dell'avvenuto contestuale pagamento, quale deposito, dell'importo di cui al precedente art. 319.3.

321.3 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) è tenuto a verificare la possibilità di definizione bonaria e cercare di dirimere la controversia che ha determinato il reclamo.

321.4 Ove non si raggiungesse detta bonaria composizione, sul reclamo presentato decide collegialmente il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) ed i membri della Giuria, a maggioranza di voti (in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE)).

321.5 Ai fini della decisione del reclamo possono essere utilizzati tutti i mezzi utili a dirimere la controversia (es. foto, prova video se presente ecc.).



- 321.6 Ove presente foto, prova video, ecc., le stesse devono essere messe a disposizione sia degli Ufficiali di Gara che del/dei concorrente/i.
- 321.7 La decisione in ordine al reclamo di cui al precedente art. 319 deve essere adottata entro il termine massimo di due ore dalla fine dell'ultima categoria, gara o partita della giornata.
- 321.8 Le eventuali documentazioni o prove acquisite e utilizzate per assumere la decisione sono conservate dal Presidente di Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE) per 180 giorni successivi alla manifestazione, e senza indugio consegnati al competente Organo di Giustizia a cui venisse presentato ulteriore reclamo in appello.

Art. 322 – Appello

- 322.1 Contro la decisione emessa in prima istanza dalla Giuria, il reclamante può ricorrere in seconda istanza alla F.I.S.E., tramite inoltro del ricorso d'appello al Giudice Sportivo nei termini e secondo le procedure previste dal Regolamento di Giustizia per il ricorso al Giudice Sportivo.
- 322.2 I reclami diretti in seconda istanza alla F.I.S.E., pena la loro nullità, devono essere accompagnati dal pagamento quale deposito dell'importo di cui al precedente art. 319.3, e devono essere inoltrati entro 15 giorni dal termine della manifestazione.

Art. 323 – Restituzione depositi e premi

- 323.1 Qualora il reclamo venga accolto in prima istanza perché ritenuto fondato, il deposito versato è restituito al reclamante; parimenti se ritenuto fondato l'appello, al reclamante vengono restituiti i depositi versati per il giudizio di prima istanza e per l'appello.
- 323.2 Nel caso in cui la conciliazione dal Presidente di Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE) abbia esito positivo e/o quando il reclamo presentato in appello venga ritirato prima della pronuncia, il deposito versato è restituito al reclamante.
- 323.3 In caso di reclamo in prima istanza i risultati proclamati rimangono provvisoriamente validi sino a che non interviene la pronuncia.
- 323.4 Qualora il reclamo in prima istanza sia accolto, così come nel caso in cui il competente Organo F.I.S.E., in qualità di organo d'appello, decida di accogliere il ricorso avverso la decisione di rigetto in prima istanza, i concorrenti interessati nella classifica impugnata sono obbligati a restituire all'ente erogante i premi ricevuti.
- 323.5 Detti premi sono assegnati dall'ente erogante in coerenza alla classifica rideterminata in ossequio al definitivo giudizio emesso.

TITOLO VII **RUOLI ISTITUZIONALI E ALTRI SERVIZI FUNZIONALI**

Art. 324 – Delegato F.I.S.E.

- 324.1 La F.I.S.E. nomina – quando ritenuto utile – per Manifestazioni di Interesse Federale e altre manifestazioni dichiarate di Rilevante Interesse Sportivo, un soggetto incaricato di attività di coordinamento, controllo ed indirizzo degli aspetti



organizzativi per quanto attiene al profilo sportivo e all'immagine della manifestazione, denominato Delegato F.I.S.E..

- 324.2 Il Delegato F.I.S.E. viene scelto dal Consiglio Federale o dal Consiglio Regionale per le manifestazioni di propria competenza, tra soggetti Tesserati F.I.S.E. ritenuti idonei alla funzione richiesta per esperienza, capacità gestionale di eventi, equilibrio, capacità d'iniziativa.
- 324.3 Il Comitato Organizzatore è tenuto a prestare la massima collaborazione al Delegato F.I.S.E., rendendosi disponibile ad effettuare gli interventi dallo stesso richiesti al fine di un ottimale svolgimento della manifestazione.
- 324.4 Il Delegato F.I.S.E. collabora con il Comitato Organizzatore e con il Presidente di Giuria o con il Delegato Tecnico (CCE) per la buona riuscita della manifestazione. Al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) compete comunque potere decisionale in ultima istanza.

Il Delegato F.I.S.E. contribuisce e si adopera in particolare per:

- a) assicurarsi con congruo anticipo di tempo, della capacità tecnica degli impianti e dell'attrezzatura di cui dispongono gli organizzatori con particolare riferimento ai campi gara, campi prova e di lavoro o percorsi di gara, nonché alla viabilità, parcheggio, sistemazione van, eventuali ricoveri per i cavalli, contribuendo ad indirizzare ogni utile integrazione e/o adeguamento;
 - b) verificare la validità e sufficiente organizzazione dei servizi di segreteria;
 - c) sollecitare i responsabili all'adozione di sufficienti misure utili a fornire qualità e adeguato dimensionamento ai servizi generali a disposizione di partecipanti e pubblico;
 - d) vigilare sul rispetto di condizioni generali utili al benessere dei cavalli;
 - e) supervisionare che le attività di predisposizione di ordini di partenza, premiazioni, avvisi ai concorrenti, aspetti organizzativi del cerimoniale ecc. siano gestiti in maniera rispondente alle caratteristiche tecniche del tipo di manifestazione;
 - f) coadiuvare i responsabili alla verifica della regolarità delle iscrizioni alla manifestazione dei cavalli e dei concorrenti partecipanti;
 - g) verificare che l'aspetto generale della manifestazione sia adeguato al rango di Manifestazione di Interesse Federale o Manifestazione di Rilevante Interesse Sportivo (allestimenti, addobbi floreali, cura dei particolari, premiazioni, eventuali eventi collaterali, etc.).
- 324.5 Durante la manifestazione il Delegato F.I.S.E. non può rappresentare il Comitato Organizzatore né svolgere le funzioni di Ufficiale di Gara, Direttore di Campo, Disegnatore di Percorso, Segreteria di Concorso, altre funzioni o servizi, Istruttore e non può partecipare alla manifestazione come concorrente.
- 324.6 Entro il secondo giorno successivo alla conclusione della manifestazione, il Delegato F.I.S.E. invia alla Commissione competente per disciplina sportiva e contestualmente al Presidente Federale, o al Presidente Regionale per le Manifestazioni di Interesse Regionale, una relazione dettagliata sull'evento, illustrando eventuali carenze tecniche, strutturali e/o organizzative che abbiano inciso sul corretto svolgimento della manifestazione, o comunque inserendo ogni notazione utile per contribuire a migliorare in futuro aspetti organizzativi di analoghe manifestazioni.



- 324.7 Il Delegato F.I.S.E. ha diritto all'indennità di funzione e a rimborsi delle spese sostenute con i criteri e nella misura stabilita dal Consiglio Federale per i Presidenti di Giuria.
- 324.8 F.I.S.E. provvede al pagamento dei rimborsi e delle indennità di funzione del Delegato F.I.S.E. ad eccezione dei casi in cui il regolamento specifico della manifestazione o altra disposizione del Consiglio Federale dispongano altrimenti.

Art. 325 – Tecnici Federali

- 325.1 Entro il secondo giorno successivo alla conclusione della manifestazione, il/i Tecnico/i Federale/i, se presente/i, invia/no alla Commissione competente per disciplina sportiva e contestualmente al Presidente Federale relazione dettagliata sull'evento e sui binomi di interesse federale per le attività sportive di vertice.
- 325.2 Il/i Tecnico/i Federale/i provvede/ono a tenere informato con continuità e comunque giornalmente l'ufficio stampa F.I.S.E., fornendo ogni utile informazione e i risultati ottenuti dagli atleti italiani in gara in manifestazioni all'estero.

Art. 326 – Direttore del Concorso (Show Director)

- 326.1 È il Responsabile dell'Organizzazione – in rappresentanza del Comitato Organizzatore - e del Coordinamento dei Servizi dell'intera Manifestazione. Deve necessariamente essere un tesserato F.I.S.E.. A questi è affidato il ruolo di interfacciarsi con il Presidente di Giuria o Delegato Tecnico (CCE), gli Ufficiali di Gara, il Direttore di Campo o Disegnatore di Percorso, la Segreteria di Concorso, i Commissari (Steward), per ogni funzione e/o esigenza necessaria al buon andamento e al funzionamento della Manifestazione.
- Al pari è il soggetto cui si rivolgono i Concorrenti, Tecnici, Istruttori, Proprietari e/o detentori dei cavalli partecipanti alla Manifestazione per coordinare ogni utile esigenza connessa alla stessa.
- Il Direttore del Concorso (Show Director) può avvalersi di collaboratori per specifiche attività e funzioni. In particolare, può essere indicato un Responsabile delle Scuderie, e altre figure con competenze o responsabilità specifiche.
- Il nominativo del Direttore del Concorso è indicato nel Programma della Manifestazione, dove è suggerito indicare anche le figure dei collaboratori di questi individuati per specifiche competenze o responsabilità, e i relativi recapiti telefonici.
- 326.2 È la persona indicata dal Comitato Organizzatore quale riferimento per le problematiche tecniche e organizzative.
- 326.3 Eventuali indennità e/o rimborsi spese per il Direttore di Concorso – laddove non svolto a titolo onorifico - sono a carico del Comitato Organizzatore che ha scelto tale soggetto per effettuare la funzione, secondo criteri concordati fra gli stessi.
- 326.4 Rimane responsabilità del Comitato Organizzatore l'ottemperanza di tutte le normative, anche fiscali, applicabili al servizio reso.

Art. 327 – Rappresentante dei Cavalieri

- 327.1 Nell'ambito di una manifestazione in cui lo specifico Regolamento della disciplina sportiva lo preveda, gli atleti partecipanti nominano un loro rappresentante che svolge il ruolo a titolo onorifico.



- 327.2 Tale rappresentante ha il compito di essere il portavoce dei partecipanti alla manifestazione verso il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) e del Comitato Organizzatore in merito ad esigenze logistiche, tecniche ed organizzative dei concorrenti.
- 327.3 La nomina deve essere comunicata al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) e resa pubblica mediante affissione in segreteria entro due ore dall'inizio della manifestazione nel primo giorno di gara.
- 327.4 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) provvede a consegnare al Rappresentante dei Cavalieri – ove designato – un modulo per la Relazione del Rappresentante dei Cavalieri che, debitamente compilato, deve essere inviato a mezzo mail in formato JPG o PDF entro 24 ore dal termine della manifestazione alla F.I.S.E. con le modalità indicate dagli specifici Regolamenti della disciplina sportiva.

Art. 328 – Capo Equipe

- 328.1 Alle rappresentative nazionali o regionali, impegnate in manifestazioni rispettivamente internazionali in rappresentanza della Nazione, o nazionali in rappresentanza della Regione, viene nominato, rispettivamente dal Consiglio Federale o dal Consiglio Regionale, un Capo Equipe.
- 328.2 Il Capo Equipe ha il compito di essere il rappresentante della squadra partecipante alla manifestazione.
- 328.3 Eventuali indennità e/o rimborsi spese per il Capo Equipe – laddove non svolto a titolo onorifico - sono a carico del soggetto che ha nominato il Capo Equipe, secondo criteri determinati nella delibera di nomina.

Art. 329 – Segretario/Speaker e Segretario di Giuria

- 329.1 Il Segretario/Speaker è indicato dal Comitato Organizzatore tra tesserati alla F.I.S.E., quando ne è prevista la nomina dal Regolamento di disciplina sportiva o, comunque, ritenuto utile dal Comitato Organizzatore. Qualora detto soggetto impegnato come Segretario/Speaker non abbia in essere altro tesseramento F.I.S.E., deve essere tesserato come Segretario/Speaker. Il Segretario/Speaker provvede a comunicare al pubblico e ai concorrenti le decisioni della giuria: punteggi, penalità, risultati, classifiche, tempi, secondo gli indirizzi della stessa giuria. Comunica inoltre notizie e informazioni utili al maggior coinvolgimento del pubblico e all'intrattenimento. Il nominativo del/i Segretario/Speaker è/sono inserito/i nel programma della manifestazione negli stessi termini entro i quali sono inseriti i nominativi degli Ufficiali di Gara.
- 329.2 Il Segretario di Giuria è scelto dal Comitato Organizzatore necessariamente tra tesserati alla F.I.S.E., quando ne è prevista la nomina dal Regolamento di disciplina sportiva o, comunque, ritenuto utile dal Comitato Organizzatore. Qualora detto soggetto impegnato come Segretario di Giuria non abbia in essere altro tesseramento F.I.S.E., deve essere tesserato come Segretario di Giuria.
- 329.3 Eventuali indennità di servizio e/o rimborsi spese per Segretario/Speaker e Segretario di Giuria sono a carico del Comitato Organizzatore che ha scelto tali soggetti per effettuare il servizio, secondo criteri concordati fra gli stessi.



- 329.4 Rimane responsabilità di tali soggetti l'ottemperanza di tutte le normative, anche fiscali, applicabili al servizio reso.
- 329.5 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) non è responsabile per erroneo e/o parziale servizio reso da tali soggetti che sono tenuti ad una fattiva collaborazione con il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) e con gli Ufficiali di Gara per il positivo svolgimento della manifestazione.
- 329.6 Segretario/Speaker e Segretario di Giuria sono tenuti a rispettare le norme di comportamento e di riservatezza opportuni e conseguenti all'esercizio del loro servizio, considerando che abitualmente condividono per la loro attività i medesimi spazi riservati agli Ufficiali di Gara intenti a svolgere le loro mansioni e a confrontarsi per eventuali decisioni da assumere per lo svolgimento della manifestazione.
- 329.7 L'eventuale Segretario di un Ufficiale di Gara impegnato in funzioni giudicanti di merito è scelto preferibilmente tra gli aspiranti e i candidati Ufficiali di Gara o tra i praticanti della disciplina sportiva che non sono iscritti al concorso; ha il compito di scrivere le note indicate da ciascun Ufficiale di Gara di cui è Segretario. Deve essere scelto necessariamente fra soggetti tesserati F.I.S.E..
- 329.8 Il nominativo del Segretario/Speaker per le Manifestazioni di Interesse Federale deve essere concordato dal Comitato Organizzatore con la F.I.S.E..
- 329.9 Al fine di garantire il benessere del cavallo e di rendere le informazioni diramate dallo speaker un utile e gradevole supporto al pubblico, ai cavalieri e agli addetti ai servizi, che agevoli e non turbi il godimento della manifestazione, si deve avere l'accortezza della diffusione delle informazioni con volume contenuto, evitando che l'audio possa provocare disturbo ai cavalli impegnati nella manifestazione.
- 329.10 L'attività e le informazioni diffuse dal Segretario/Speaker e in genere le modalità di gestione della funzione del Segretario/Speaker devono essere concordate con il Presidente di Giuria e con i giudici preposti all'attività nella singola categoria, gara o partita. Il Segretario/Speaker risponde alla Giuria del proprio operato. Mantiene uno stile oggettivo nell'esercizio della propria funzione, con atteggiamento omogeneo nei confronti dei concorrenti e/o squadre che si confrontano nella categoria, gara o partita.

Art. 330 – Cronometristi

- 330.1 I Cronometristi sono coloro che svolgono la funzione di rilevare i tempi utili a determinare quanto previsto nel regolamento e/o formula della categoria, gara o partita.
- 330.2 I Cronometristi sono gli unici soggetti responsabili della misurazione cronometrica di detti tempi. Sono tenuti ad utilizzare apparecchi di cronometraggio tarati ed omologati alla funzione, documentando tale certificazione se richiesti. Devono poter fornire, su richiesta del Comitato Organizzatore, la trasmissione dati in tempo reale con visualizzazione dello scorrere del tempo durante la misurazione.
- 330.3 I Cronometristi operano su incarico loro conferito dal Comitato Organizzatore.
- 330.4 I Cronometristi nello svolgimento della loro attività e/o dei loro servizi sono tenuti a garantire per quanto di loro competenza la puntuale applicazione dei regolamenti di carattere generale e della singola disciplina sportiva.



- 330.5 Eventuali indennità di Funzione e/o rimborsi spese per i Cronometristi sono a carico del Comitato Organizzatore che ha scelto tali soggetti per effettuare il servizio, secondo criteri concordati fra gli stessi.
- 330.6 Rimane responsabilità di tali soggetti l'ottemperanza di tutte le normative, anche fiscali, applicabili al servizio reso.
- 330.7 I Cronometristi sono tenuti a rispettare le norme di comportamento e di riservatezza opportune e conseguenti all'esercizio del loro servizio considerando che abitualmente condividono per la loro attività i medesimi spazi riservati agli Ufficiali di Gara intenti a svolgere le loro mansioni e a confrontarsi per eventuali decisioni da assumere per lo svolgimento della manifestazione. In considerazione di tale logistica, nell'individuazione di tali soggetti devono essere esclusi coloro che possano avere conflitti di interesse con gli atleti partecipanti alla manifestazione.

Art. 331 – Staff per manifestazioni equestri

- 331.1 Il Comitato Organizzatore è tenuto a garantire che lo Staff che collabora alle manifestazioni equestri, in particolar modo quando assistenti al campo gara e/o prova, faccia uso di abbigliamento consono alle attività svolte e alla visibilità della loro presenza da parte dei partecipanti e del pubblico alla manifestazione.
- 331.2 Eventuali indennità di servizio e/o rimborsi spese per lo Staff che collabora alle manifestazioni equestri, sono a carico del Comitato Organizzatore che ha scelto tali soggetti per effettuare il servizio, secondo criteri concordati fra gli stessi.
- 331.3 Rimane responsabilità di tali soggetti l'ottemperanza di tutte le normative, anche fiscali, applicabili al servizio reso.
- 331.4 Lo Staff che collabora alle manifestazioni equestri, in particolar modo quando assistenti al campo gara e al campo prova, è tenuto a rispettare le norme di comportamento e di riservatezza opportune e conseguenti all'esercizio del proprio servizio anche in funzione dell'ubicazione della postazione per la loro attività abitualmente all'interno degli spazi dove si svolge l'attività sportiva.
- 331.5 Il Presidente di Giuria, il Delegato Tecnico (CCE) e gli altri Ufficiali di Gara non sono responsabili dello Staff che opera in coerenza agli indirizzi del Comitato Organizzatore, pur avendo comunque titolo per la migliore riuscita della manifestazione ad intervenire sul loro operato al fine di garantire la tutela del benessere dei cavalli ed agevolare l'assistenza a cavalieri, proprietari o detentori dei cavalli ed istruttori.

Art. 332 – Responsabile delle scuderie

- 332.1 Il Comitato Organizzatore può individuare un Responsabile delle Scuderie – ed eventuali coadiutori – al fine di meglio coordinare le attività di accoglienza dei cavalieri, di scuderizzazione dei cavalli che partecipano alla manifestazione e le correlate esigenze durante lo svolgimento della stessa.
- 332.2 Il Responsabile delle Scuderie è scelto dal Comitato Organizzatore e può in funzione della dimensione della manifestazione essere lo stesso show director, un dipendente o altro soggetto indicato dal Comitato Organizzatore; il Comitato Organizzatore indica nel programma della manifestazione il nominativo e i recapiti telefonici dello stesso.



- 332.3 Eventuali indennità di servizio e/o rimborsi spese per il Responsabile delle Scuderie – e suoi coadiutori – impegnato nella manifestazione sono a carico del Comitato Organizzatore che ha scelto tale/i soggetto/i per effettuare il servizio, secondo criteri concordati fra gli stessi.
- 332.4 Rimane responsabilità di tali soggetti l'ottemperanza di tutte le normative, anche fiscali, applicabili al servizio reso.
- 332.5 Il Presidente di Giuria, il Delegato Tecnico (CCE) e gli altri Ufficiali di Gara non sono responsabili dell'operato del Responsabile delle Scuderie – e suoi eventuali coadiutori – poiché l'attività degli stessi non afferisce agli aspetti sportivi della manifestazione. Al fine della miglior riuscita della manifestazione, hanno comunque titolo ad intervenire sul loro operato al fine di garantire la tutela del benessere dei cavalli ed agevolare l'assistenza a cavalieri, proprietari o detentori ed istruttori.
- 332.6 Il Responsabile delle Scuderie è tenuto a rispettare le norme di comportamento relative al servizio svolto ed è soggetto alla disciplina sportiva F.I.S.E..
- 332.7 I cavalieri e/o detentori di cavalli e i soggetti da loro delegati al trasporto e scuderizzazione dei cavalli in occasione delle Manifestazioni, si attengono alle indicazioni impartite dal Comitato Organizzatore – e per esso anche dal Responsabile delle Scuderie, e dai suoi eventuali coadiutori - al fine di un'ordinata organizzazione delle attività di scuderizzazione e gestione dell'area dedicata. L'eventuale assegnazione di box e spazi parcheggio van, trailer, ecc. è competenza del Comitato Organizzatore, alle cui indicazioni i cavalieri e detentori di cavalli e veicoli devono attenersi.

Art. 333 – Assistenza Sanitaria

- 333.1 Il Comitato Organizzatore della manifestazione ha l'obbligo di garantire la presenza o la reperibilità di un adeguato servizio di assistenza medica nei casi e nelle modalità previste dai Regolamenti della specifica disciplina sportiva per le manifestazioni, anche in funzione della durata e della tipologia di manifestazione stessa.
- 333.2 Il Comitato Organizzatore indica espressamente nel programma il nominativo del Medico di Servizio o che lo stesso servizio è assicurato, curando di rendere disponibili attrezzature e locali in coerenza alle vigenti disposizioni di legge.
- 333.3 L'individuazione del servizio di assistenza medica è fatto accertandosi che il medico indicato disponga della prevista attrezzatura per l'assistenza e che ne assicuri l'effettiva disponibilità in coerenza alle vigenti disposizioni.
- 333.4 Quando ne è prescritta la presenza, il medico, prima dell'inizio di ogni giornata di gara sottoscrive apposita Attestazione del Medico di Servizio da consegnarsi al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE). Detta Attestazione prevede l'impegno a non allontanarsi dal luogo dove si svolge la manifestazione sino a mezz'ora dopo la conclusione della giornata di gara, e la disponibilità delle prescritte attrezzature e presidi sanitari, da consegnarsi al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE).
- 333.5 Solo dopo avere acquisito tale attestazione del medico di servizio, il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) autorizza l'inizio delle gare.



- 333.6 Durante la manifestazione il medico di servizio redige Verbale del Medico di Servizio con un elenco dei concorrenti o altri soggetti eventualmente soccorsi con la sommaria indicazione di quanto riscontrato e degli interventi sanitari effettuati.
- 333.7 Tale verbale deve essere consegnato dal Medico di Servizio al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) alla fine di ciascuna giornata di gara indicando l'orario di fine servizio. Il verbale è consegnato dal medico anche se non ha provveduto ad alcun intervento di soccorso, specificando tale evenienza.
- 333.8 Della corretta ricezione di detti verbali il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) dà atto nella Relazione sulla Manifestazione.
- 333.9 Il Comitato Organizzatore garantisce – nei casi e nelle modalità previste dai Regolamenti della specifica disciplina sportiva, anche in funzione della durata e della tipologia di manifestazione stessa – durante lo svolgimento della manifestazione la presenza di una o più ambulanze con barella. Il numero delle ambulanze necessarie è definito dai singoli Regolamenti della specifica disciplina sportiva in funzione del numero dei campi gara o della tipologia della manifestazione o della lunghezza dei percorsi su cui si svolge la manifestazione, e/o del numero dei concorrenti iscritti.
- 333.10 Nel caso di temporanea indisponibilità, durante la manifestazione, del medico di servizio e/o dell'ambulanza – quando il regolamento della specifica disciplina sportiva preveda la presenza obbligatoria del medico e/o dell'ambulanza in relazione alle caratteristiche e/o tipologia della manifestazione in corso di svolgimento – la manifestazione stessa può proseguire solo a condizione che il Comitato Organizzatore possa avvalersi di altro medico e/o di altra ambulanza. Ove le condizioni lo consentano, si può limitare il verificarsi di tale situazione, nel rispetto delle vigenti normative in materia, avvalendosi in caso di incidente e/o infortunio dell'utilizzo di interventi in emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
- 333.11 Qualora il Medico di Servizio abbia evidenza che un concorrente versi in condizioni psico – fisiche o attitudinali dallo stesso individuate come temporaneamente inabilitanti, o comunque abbia diretta cognizione dell'emergere di problematiche giudicate dallo stesso Medico di Servizio tali da rendere momentaneamente inidoneo il concorrente alla partecipazione ad una o più prove della Manifestazione, il Medico di Servizio provvede a dichiarare escluso dalla partecipazione alla Manifestazione o alla prova detto concorrente, dandone immediata comunicazione al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE), o non reperendo questi, ad altro Ufficiale di Gara.
- 333.12 Tale decisione del Medico di Servizio è insindacabile.
- 333.13 Delle motivazioni sanitarie che hanno indotto il Medico di Servizio all'assunzione di tale determinazione, lo stesso non deve dare cognizioni né agli Ufficiali di Gara, né a terzi, nel rispetto dei vincoli di riservatezza e privacy connessi alla funzione svolta e a tutela della riservatezza dei dati sensibili del concorrente.
- 333.14 L'assistenza medica durante la manifestazione è intesa come intervento d'urgenza in relazione a episodi, incidenti, o altri accadimenti occasionalmente verificatisi nella manifestazione stessa.
- 333.15 L'assistenza sanitaria – quando prevista – deve essere garantita per ogni giornata di gara, dalla mezz'ora precedente l'inizio della manifestazione (salvo differenti



tempi previsti nei Regolamenti della specifica disciplina sportiva), con ciò intendendosi l'orario determinato dal Presidente della Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE) d'intesa con il Comitato Organizzatore e reso pubblico nei tempi e modi previsti, per l'inizio della prima categoria, gara o partita, alla mezz'ora successiva al termine dell'ultima categoria, gara o partita.

333.16 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) e gli altri Ufficiali di Gara non sono responsabili dell'operato del Medico di Servizio e del personale dell'ambulanza poiché l'attività degli stessi esula dalle competenze di vigilanza del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE).

Art. 334 – Veterinario di Servizio

334.1 Il Comitato Organizzatore della Manifestazione provvede a garantire la presenza o la reperibilità di un adeguato servizio di assistenza veterinaria anche ai sensi del vigente Regolamento Veterinario, nelle forme previste in relazione alla tipologia di Manifestazione, nei casi e con le modalità previste dai Regolamenti della specifica disciplina sportiva. La funzione di Veterinario di Servizio comporta sintesi di competenze professionali proprie di professionista abilitato all'esercizio della professione di veterinario, e conoscenze specifiche delle discipline sportive nelle cui manifestazioni è chiamato ad operare, dei regolamenti di disciplina sportiva, delle norme CONI e F.I.S.E. sulle manifestazioni sportive, delle caratteristiche e requisiti tecnici richiesti agli equidi per specifiche tipologie di gare, e pertanto è necessariamente affidata ad un veterinario scelto fra coloro che sono regolarmente inseriti nell'apposito Ruolo F.I.S.E. tenuto in coerenza agli accordi F.I.S.E. - FNOVI.

334.2 Il Comitato Organizzatore indica espressamente nel programma il nominativo del Veterinario di Servizio, curando di rendere disponibili attrezzature e locali in coerenza alle vigenti disposizioni di legge.

334.3 Il Veterinario di Servizio provvede a disporre della prevista attrezzatura per l'assistenza e ne assicura l'effettiva disponibilità in coerenza alle vigenti disposizioni.

334.4 L'assistenza del Veterinario di Servizio – quando prevista – deve essere garantita per ogni giornata di gara, dalla mezz'ora precedente l'inizio della manifestazione (salvo differenti tempi previsti nei Regolamenti della specifica disciplina sportiva), con ciò intendendosi l'orario determinato dal Presidente della Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE) d'intesa con il Comitato Organizzatore e reso pubblico nei tempi e modi previsti, per l'inizio della prima categoria, gara o partita, alla mezz'ora successiva al termine dell'ultima categoria, gara o partita.

334.5 Quando ne è prescritta la presenza, il Veterinario di Servizio, prima dell'inizio di ogni giornata di gara sottoscrive apposita Attestazione del Veterinario di Servizio da consegnarsi al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE). Detta Attestazione prevede l'impegno a non allontanarsi dal luogo dove si svolge la manifestazione sino a mezz'ora dopo la conclusione della giornata di gara, e la disponibilità delle prescritte attrezzature e presidi sanitari, da consegnarsi al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE).

334.6 Solo dopo avere acquisito tale attestazione del Veterinario di Servizio, il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) autorizza l'inizio delle gare.



- 334.7 Durante la manifestazione il Veterinario di Servizio redige Verbale del Veterinario di Servizio con un elenco degli equidi eventualmente soccorsi con la sommaria indicazione di quanto riscontrato e degli interventi sanitari effettuati. Relaziona altresì in quali casi abbia segnalato un equide ritenuto non idoneo alla gara, per problemi veterinari e ne indica sommariamente le cause, e la determinazione assunta dal Presidente di Giuria.
- 334.8 Tale relazione è consegnata al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) alla fine del quotidiano servizio di ciascuna giornata di gara, indicando l'orario di fine servizio. Il verbale è consegnato dal Veterinario di Servizio anche se non ha provveduto ad alcun intervento di soccorso, né a rilievi sulle condizioni cliniche degli equidi presenti alla manifestazione, specificando tale evenienza.
- 334.9 Il Veterinario di Servizio è onerato delle funzioni professionali e specialistiche connesse alle attività di controlli sanitari sugli equidi, e inoltre dei controlli antidoping o dell'assistenza a questi se effettuati da altri colleghi veterinari di ciò specificamente incaricati, dell'identificazione del cavallo anche mediante trasponder che consenta la lettura del microcip, della verifica della corretta dichiarazione di Non DPA sui documenti del cavallo, della verifica dell'ammissibilità dei cavalli alla scuderizzazione nell'area della manifestazione in relazione ai profili di natura sanitaria, quale regolarità di vaccinazioni, test clinici, ecc.. Tali attività sono svolte a campione, d'iniziativa dello stesso Veterinario di Servizio o su richiesta del Presidente di Giuria o Delegato Tecnico CCE.
- 334.10 Il Veterinario di Servizio presta eventuale servizio veterinario di pronto soccorso e le prime cure, ove necessario.
- 334.11 La responsabilità per eventuali esigenze di carattere medico veterinario dell'equide, anche durante le manifestazioni sportive, resta di esclusiva competenza e responsabilità del proprietario o detentore, che agisce d'intesa e con la responsabilità oggettiva del/i cavaliere/i con cui l'equide è iscritto alla manifestazione. Compete quindi esclusivamente a tali soggetti l'onere di richiedere l'intervento professionale di veterinario, dagli stessi identificato, e con oneri a proprio carico, ove ritenuto utile o necessario.
- Dell'eventuale necessità di somministrazione di farmaci, cure e/o interventi terapeutici durante la manifestazione deve essere informato preventivamente il Presidente di Giuria, o – in casi di non tempestiva reperibilità - altro Ufficiale di Gara presente, e il Veterinario di Servizio. Nei casi di oggettiva urgenza dell'intervento in relazione alle condizioni cliniche dell'equide, tali da non consentire la preventiva comunicazione a dette figure, il proprietario o detentore o il cavaliere, provvede a consentire le cure necessarie al benessere dell'animale, provvedendo alle dovute informazioni al Presidente di Giuria, non appena possibile. In conseguenza al tipo di farmaci e/o terapia somministrata, nel rispetto delle vigenti norme antidoping, il Presidente di Giuria, consultato il Veterinario di Servizio, stabilisce se il cavallo oggetto a dette cure è ammesso a partecipare alle altre gare della manifestazione, o deve essere ritirato.

Art. 335 – Servizio di Mascalcia



- 335.1 Il Comitato Organizzatore garantisce la presenza o la reperibilità di un Servizio di Mascalcia per tutta la durata della manifestazione, nei casi e nelle modalità previste dai Regolamenti della specifica disciplina sportiva per le manifestazioni, anche in funzione della durata e della tipologia di manifestazione stessa.
- 335.2 Il nominativo del Maniscalco di Servizio è indicato nel programma della Manifestazione.
- 335.3 Tale servizio deve essere inteso come intervento di urgenza (rimessa per perdita dei ferri, sistemazione di chiodi o altri connessi incidenti o evenienze durante la manifestazione).
- 335.4 Il Maniscalco, prima dell'inizio di ogni giornata di gara, compila e sottoscrive apposita Attestazione del Maniscalco di Servizio da consegnarsi alla Segreteria di Concorso sottoscrivendo l'orario di inizio servizio. In tale attestazione il Maniscalco autocertificherà di essere iscritto alla Camera di Commercio e all'INPS come artigiano coerentemente al servizio svolto. Solo dopo aver acquisito tale verbale il Presidente di Giuria autorizza l'inizio della Manifestazione.
- 335.5 Il servizio di mascalcia – quando previsto – deve essere garantito per ogni giornata di gara, dalla mezz'ora precedente l'inizio della manifestazione (salvo differenti tempi previsti nei Regolamenti della specifica disciplina sportiva), con ciò intendendosi l'orario determinato dal Presidente della Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE) d'intesa con il Comitato Organizzatore e reso pubblico nei tempi e modi previsti, della prima categoria, gara o partita, alla mezz'ora successiva al termine dell'ultima categoria, gara o partita.
- 335.6 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) e gli altri Ufficiali di Gara non sono responsabili dell'operato del Maniscalco di Servizio poiché l'attività dello stesso esula dalle competenze di vigilanza del Presidente di Giuria o del Delegato Tecnico (CCE).
- 335.7 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) è responsabile della presenza del Maniscalco di Servizio durante la manifestazione – quando previsto – curando le verifiche sopra indicate.
- 335.8 Il Maniscalco di Servizio è tenuto a rispettare le norme di comportamento relative al servizio svolto ed è soggetto alla disciplina sportiva F.I.S.E..

Art. 336 – Reperibilità del Servizio di Assistenza Sanitaria, Assistenza Veterinaria, Servizio di Mascalcia

- 336.1 Nei casi in cui il Regolamento della specifica disciplina sportiva preveda - in funzione della durata e della tipologia di manifestazione - che il Servizio Sanitario – Medico di Servizio e/o ambulanza – e/o il Servizio Veterinario, e/o il Servizio di Mascalcia, sia “reperibile” e non presente fisicamente durante la manifestazione, il Comitato Organizzatore fornisce, almeno mezz'ora prima dell'inizio della stessa, al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE) nominativi e recapiti telefonici di dette figure reperibili e i riferimenti telefonici del più vicino punto di pronto soccorso del servizio sanitario pubblico. Di tali riferimenti la Segreteria di Concorso cura l'affissione di comunicato in bacheca.



- 336.2 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) curano con verifica telefonica di acquisire conferma della reperibilità di dette figure, chiedendo la conferma che siano disponibili durante l'intero orario previsto di durata della manifestazione.

TITOLO VIII **CERIMONIALE**

Art. 337 – Cerimoniale di Alza e Ammaina Bandiera – Inno Nazionale

- 337.1 Nelle Manifestazioni di Interesse Federale, nei Campionati Italiani e Regionali, e nelle altre manifestazioni che vengono di volta in volta definite da F.I.S.E. di Rilevante Interesse Sportivo e ogni qual volta il Comitato Organizzatore lo ritiene opportuno, si procede alla cerimonia di Alza e Ammaina Bandiera.
- 337.2 Alle ore 12.00 del primo giorno di gara – o in differente orario in funzione del programma della manifestazione – deve essere eseguito il cerimoniale di alza bandiera con esecuzione dell'inno nazionale (musica e parole).
- 337.3 L'orario in cui si svolge detta cerimonia è comunicato ai cavalieri partecipanti alla manifestazione ed al pubblico, contestualmente e nelle stesse forme in cui si comunica l'orario di inizio della manifestazione.
- 337.4 Durante l'inno, il Presidente di Giuria deve disporre la sospensione del lavoro dei cavalli in campo prova ed in eventuali campi di esercizio o tondini.
- 337.5 La cerimonia dell'ammaina bandiera deve essere eseguita l'ultimo giorno di concorso nel corso dell'ultima premiazione.
- 337.6 Ogni connesso onere organizzativo e la disponibilità di bandiere, registrazione audio dell'inno, appositi pennoni per l'alzabandiera, maxischermo per proiezione bandiera, ecc. devono essere utilmente predisposti dal Comitato Organizzatore.
- 337.7 Il Comitato Organizzatore dispone che sia suonato l'Inno Nazionale esclusivamente durante le cerimonie di premiazione di Campionati Italiani o Regionali, o Trofei inseriti in Manifestazioni di Interesse Federale. Inoltre l'Inno Nazionale può essere suonato durante le cerimonie di premiazione di Manifestazioni Internazionali, con l'utilizzo dell'inno della nazione di ciascun premiato sul podio. Nei Campionati Regionali può altresì essere suonato l'Inno Regionale se disponibile.

Art. 338 – Musiche

- 338.1 Nelle Manifestazioni di Interesse Federale, nei Campionati Italiani e Regionali, e nelle altre manifestazioni che vengono di volta in volta definite da F.I.S.E. di Rilevante Interesse Sportivo, il Comitato Organizzatore deve garantire attrezzatura e registrazioni audio per diffondere un adeguato sottofondo musicale. Detta attrezzatura e l'ausilio di registrazioni audio possono essere utilizzate anche in qualsiasi altro tipo di Manifestazione, alle condizioni di seguito esposte.
- 338.2 Alle funzioni di cura della diffusione sonora è preposto il Segretario/Speaker, o altro soggetto individuato dal Comitato Organizzatore.
- 338.3 Al fine di garantire il benessere del cavallo e di rendere detto sottofondo musicale un piacevole supporto al pubblico ed ai partecipanti per il godimento della manifestazione, si deve avere l'accortezza della diffusione della musica con volume



contenuto, evitando che la stessa possa provocare disturbo ai cavalli e/o ai cavalieri, atleti impegnati nella manifestazione.

338.4 Il Presidente di Giuria, il Delegato Tecnico (CCE) e gli Ufficiali di Gara hanno cura del rispetto di tale disposizione.

Art. 339 – Cerimoniale di premiazione

339.1 Nelle Manifestazioni di Interesse Federale, nei Campionati Italiani e Regionali, e nelle altre manifestazioni che vengono di volta in volta definite da F.I.S.E. di Rilevante Interesse Sportivo e in ogni qualsiasi Manifestazione in cui il Comitato Organizzatore lo ritiene opportuno, si procede alla cerimonia di premiazione con l'adozione di formalità e cure di seguito indicate.

339.2 Le cerimonie di premiazione sono la fase della manifestazione in cui viene reso il tributo agli atleti migliori in campo; deve essere adeguatamente curata la coreografia, predisponendo idonea attrezzatura e un adeguato addobbo floreale, al fine di esaltare ai concorrenti e al pubblico presente la solennità dell'evento sportivo conclusosi, i valori della corretta competizione sportiva anche al fine di incentivare e rendere evidente al pubblico, lo stile e la valenza degli sport equestri.

339.3 Il concorrente che contestualmente a una premiazione è impegnato in campo prova o campo gara di altra categoria, gara o partita è assente giustificato alla premiazione stessa e può delegare altri al ritiro del premio in oggetto o d'onore. In questo caso deve avere cura di darne tempestiva notizia al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE).

339.4 Il Presidente di Giuria o il Delegato Tecnico (CCE) d'intesa con il Comitato Organizzatore dispone dopo quali categorie, gare o partite viene effettuata premiazione raggruppata di più di esse, ove non si proceda alla fine di ciascuna. Di tale decisione si dà comunicazione ai concorrenti, contestualmente al comunicare l'orario previsto delle singole categorie, gare o partite della giornata di gara.

339.5 Il Comitato Organizzatore ha cura di approntare le modalità di svolgimento della Cerimonia di Premiazione in maggior favore della visibilità delle tribune e del pubblico.

339.6 Le premiazioni devono essere celebrate in un'area delimitata da colonne e/o appositi fondali scenografici e/o coreografie e/o altro arredo equivalente ed arricchita con arredi e addobbi floreali; a terra è stesa una guida/tappeto/corsia che accompagni il percorso delle autorità chiamate a premiare dal tavolo dei premi alla zona di posizionamento dei premiandi. I regolamenti delle specifiche discipline sportive possono individuare differenti forme organizzative delle cerimonie di premiazioni.


339.7 Il Comitato Organizzatore deve prevedere la presenza di un accompagnatore per la consegna dei premi.

339.8 Il Segretario/Speaker durante la premiazione deve essere preferibilmente in campo o in area limitrofa a quella dove si svolge la premiazione, con dotazione di microfono che consenta la miglior informazione al pubblico delle modalità in cui si svolgono le premiazioni, dando indicazione di chi sono gli atleti premiati, arricchendo di possibili specifiche informazioni su proprietà del cavallo, ente presso cui il cavaliere ha la residenza sportiva, istruttore o tecnico che ne curi gli



allenamenti, eventuali informazioni su nazionalità e allevamento del cavallo, notizie curricolari e genealogiche; si dà notizia inoltre di quale autorità procede alla premiazione, quale sia il premio consegnato, informando dell'apporto di eventuali sponsor, ecc..

- 339.9 L'organizzazione degli aspetti coreografici, del posizionamento di cavalieri, cavalli, e altri soggetti coinvolti, le modalità operative ed il posizionamento possono essere diversamente organizzati in funzione delle previsioni degli specifici regolamenti di disciplina sportiva o di esigenze specifiche della manifestazione (televisive, ecc.).
- 339.10 Le premiazioni possono essere organizzate in diverse aree, locali o stand appositamente allestiti. In funzione delle caratteristiche della disciplina sportiva, della location, delle condizioni climatiche e/o della modalità organizzativa prescelta, possono essere effettuate premiazioni dei cavalieri, senza presenza del cavallo.
- 339.11 Per la migliore organizzazione della Cerimonia di Premiazione e comunque per ogni aspetto connesso alla adeguata organizzazione degli aspetti di cui al presente articolo, il Comitato Organizzatore può avvalersi di Segretari al Cerimoniale formati da F.I.S.E. ed inseriti nello specifico elenco, al fine di rendere omogenee le cerimonie di premiazione, esaltarne il valore sportivo e comunicazionale, coadiuvare nel coinvolgimento di atleti e pubblico. I Segretari al Cerimoniale supportano il Comitato Organizzatore quando necessario per la migliore accoglienza di Autorità Istituzionali o Federali eventualmente presenti alla manifestazione.
- 339.12 A titolo esemplificativo di seguito è illustrato un possibile schema per la premiazione, da adattare alle specifiche esigenze. La scenografia della premiazione va predisposta a favore di pubblico e quindi di fronte alla tribuna più numerosa della manifestazione, ove sia possibile. Il numero dei premiati va adeguato alle specifiche esigenze.



TITOLO IX DOTAZIONI DEI COMITATI ORGANIZZATORI

Art. 340 – Terreni

340.1 Il Comitato Organizzatore, che ospita una manifestazione, deve garantire l'adeguata qualità dei terreni nei campi gara e nei campi prova, nei percorsi o arene dove è previsto lo svolgimento della manifestazione, in funzione delle caratteristiche della specifica disciplina sportiva.

Art. 341 – Attrezzature

341.1 Il Comitato Organizzatore deve garantire attrezzature funzionali allo svolgimento della manifestazione coerenti alla tipologia di manifestazione organizzata, di ottima qualità, adeguatamente rifinita e pitturata.

341.2 Se trattasi manifestazione che necessita di ostacoli, il parco ostacoli deve essere composto da pilieri, mensole, ferri di sicurezza, bandierine, numeri progressivi, barriere, tavole, ripari, muri, cancelli, fossi, ed eventuali riviere, traguardi di partenza e di arrivo, il cui numero sia adeguato al numero di salti previsto dalle



categorie in programma e dal numero di campi gara e campi prova in uso, e tale da garantire sostituzione di eventuali ostacoli che venissero danneggiati. Analoga dotazione e cura debbono avere recinzioni, ripari, porte, canestri, tragguardi, tavoli per ufficiali di gara, e quanto reso necessario in funzione delle specifiche previsioni dei singoli regolamenti di disciplina sportiva.

- 341.3 I campi di gara e, ove presenti, gli ostacoli sono adornati con piante, fiori e altri eventuali addobbi che rendano piacevole il godimento della manifestazione al pubblico ed ai concorrenti. Dette prescrizioni debbono essere compatibili con le specifiche condizioni meteorologiche anche al fine di evitare rischio al benessere di cavalieri e cavalli.
- 341.4 Campi di gara, percorsi o itinerari in aree aperte in cui si svolgono competizioni su strada, in campagna, in aree libere, ecc. devono avere recinzioni anche in tratti specifici, idonee indicazioni, elementi di protezione in prossimità di incroci o attraversamenti, e quanto più dettagliatamente previsto dagli specifici regolamenti di disciplina sportiva, anche in funzione della tipologia, livello, numero di partecipanti cui è rivolta la manifestazione.
- 341.5 Gli elementi di addobbo o di segnalazione devono essere posizionati e resi stabili in maniera da non interferire con la prova sportiva e da non recare nocimento al benessere dell'atleta e del cavallo.
- 341.6 Analoga cura deve essere prestata nel posizionamento di elementi promozionali di sponsor e inserzionisti, quali striscioni pubblicitari, banner, ecc., dovendo essere sufficientemente ancorati per evitare che anche a causa di eventi occasionali o atmosferici, possano infastidire o danneggiare i concorrenti e creare situazioni di pericolo.
- 341.7 I Comitati Organizzatori che si propongano per l'organizzazione di Manifestazioni di Interesse Federale di Paradressage e con atleti disabili devono garantire un'adeguata accessibilità e fruibilità della struttura e dei relativi servizi. In particolare, è espressamente richiesto che siano presenti nella struttura in ottimali condizioni di accessibilità:
- servizi igienico-sanitari in numero idoneo e rispondenti alle vigenti normative per i disabili;
 - zone comuni destinate a bar, servizi di ristorazione, luoghi di ritrovo;
 - tribune o aree bordo campo idonee per la visione da parte di atleti o spettatori disabili dell'evento sportivo;
 - pedane idonee.

Art. 342 – Scuderie

- 342.1 Il Comitato Organizzatore dichiara nel programma della manifestazione il numero massimo dei concorrenti o squadre, che possono prendere parte alla manifestazione, il numero di box per cavalli disponibili, il numero di eventuali poste.
- 342.2 I Comitati Organizzatori di manifestazioni di durata di 2 giorni o superiori garantiscono la disponibilità di congruo numero di box atti ad ospitare la scuderizzazione richiesta dai cavalieri all'atto dell'iscrizione.
- 342.3 I box devono essere resi disponibili almeno dalle ore 10,00 del giorno prima dell'inizio della manifestazione, vuoti da residui di lettiera precedenti, in condizioni



di pulizia e manutenzione tali da non rischiare di arrecare danni al cavallo. Per i cavalli provenienti da scuderie ove sono abitualmente dimoranti, la cui distanza è superiore a 500 km dal luogo ove si svolge la manifestazione, o dalle isole – e reciprocamente proveniente da terraferma o altre isole per le manifestazioni che si svolgono in Sicilia, Sardegna o altre isole – il Comitato Organizzatore rende disponibili i box con un ulteriore giorno di anticipo, e consente la scuderizzazione sino al giorno successivo la conclusione della manifestazione. Nessun onere aggiuntivo può essere richiesto in tali casi.

- 342.4 I box devono essere collocati nell'impianto dove si svolge la manifestazione o nelle immediate vicinanze. Devono essere adeguatamente protetti per evitare disagi dovuti a fattori meteorologici. Nell'area delle scuderie i percorsi antistanti i box e quelli che consentono di raggiungere i campi gara e i campi prova devono essere senza ostacoli, impedimenti o asperità che possano arrecare danni ai cavalli e ai frequentatori delle scuderie e devono essere adeguatamente illuminati. Devono essere presenti zone di lavaggio dei cavalli in numero non inferiore a una zona di lavaggio ogni 60 box. Le scuderie devono essere dotate di frequenti punti per prese elettriche.
- 342.5 Fermo restando quanto disposto dagli specifici regolamenti di disciplina sportiva, sono da considerare box extra con le seguenti caratteristiche:
- pavimentazione solida interna e nelle zone esterne adiacenti (es. cemento, asfalto, auto-bloccante o simili), non in terra o sabbia;
 - dimensioni non inferiori a 9 metri quadri;
 - beverini automatici per l'erogazione dell'acqua potabile;
 - illuminazione esterna ed interna sufficiente a consentire visibilità notturna.
- I box non qualificati come extra devono disporre di punti di approvvigionamento di acqua potabile nelle immediate adiacenze.
- 342.6 All'arrivo dei cavalli partecipanti alla manifestazione, per ciascun box il Comitato Organizzatore fornisce la prima lettiera in paglia e in alternativa, se disponibile e richiesta, in truciolo. La lettiera fornita deve essere in quantità adeguata per le esigenze del cavallo ospitato, salvo quanto diversamente disposto negli specifici regolamenti della disciplina sportiva.
- 342.7 Il Comitato Organizzatore deve mettere a disposizione in funzione delle prescrizioni del Regolamento Veterinario e degli specifici regolamenti di disciplina sportiva, in area riservata non accessibile al pubblico, almeno due box vicini, di cui uno in paglia ed uno in truciolo, da adibire alle attività relative al controllo antidoping.
- 342.8 Le scuderie devono essere opportunamente protette da adeguato sistema di scorrimento delle acque pluviali. In particolare, deve essere curato che le acque pluviali non penetrino nei box e che lo scorrimento delle stesse sui corridoi antistanti non comporti deflusso delle acque all'interno degli stessi. La falda del tetto deve avere proiezione sufficiente oltre la parete verticale del box dal lato dell'ingresso del cavallo (usualmente dotato di finestra o griglia) affinché offra sufficiente protezione dagli eventi atmosferici.



Art. 343 – Segreteria della Manifestazione

343.1 Il Comitato Organizzatore predispone locali idonei alle attività della Segreteria della Manifestazione.

La Segreteria della Manifestazione – funzionale alle esigenze dei Concorrenti, e degli Ufficiali di Gara – è allestita in locali idonei alle esigenze della disciplina sportiva di cui la Manifestazione. Detti locali dotati di attrezzature d’ufficio minime per poter consentire alle Segreterie abilitate da F.I.S.E. di svolgere le funzioni loro assegnate, devono essere dotati di energia elettrica e – per le discipline in cui è prevista la gestione delle attività di segreteria attraverso programmi informatici dedicati – di rete internet.

343.2 In zona limitrofa ai locali della Segreteria della Manifestazione - o all'interno della stessa, ove le dimensioni lo consentano – il Comitato Organizzatore predispone idonea bacheca, in luogo facilmente accessibile e ben visibile per i concorrenti, in cui la Segreteria affigge Fogli Firma, Ordini di Partenze, Classifiche, comunicazioni della Giuria, e ogni altra informazione utile al regolare e ordinato svolgimento della Manifestazione. Ogni comunicazione affissa in bacheca deve essere completata della dicitura “affisso alla bacheca della Segreteria alle ore del giorno”.

Art. 344 – Condizioni di decoro ed igiene

344.1 L’impianto che ospita la manifestazione deve essere tenuto in ordine e pulito con interventi di adeguata frequenza (cura dell’igiene dei servizi igienici, rimozione dei rifiuti nelle aree della manifestazione, gestione dello stoccaggio e della rimozione di letame nei luoghi identificati, pulizia delle aree destinate a servizi ecc.).

Art. 345 – Impianto di amplificazione

345.1 Il Comitato Organizzatore deve disporre di un impianto in grado di garantire che gli annunci e le comunicazioni tecniche e di servizio risultino chiare e nitide nell’area della competizione (campo gara, campo prova e relative tribune).

Art. 346 – Monitor

346.1 Qualora logisticamente e tecnicamente possibile, il Comitato Organizzatore installa e rende disponibili monitor in idonei luoghi presso il campo prova, le scuderie, le tribune, le zone di ristoro, che trasmettano in tempo reale i percorsi di gara, i risultati conseguiti dai binomi immediatamente precedenti, classifiche provvisorie e definitive, e altri dati utili alla miglior fruizione della manifestazione da parte di concorrenti e pubblico.

Art. 347 – Punto Info F.I.S.E.

347.1 Il Comitato Organizzatore deve sempre rendersi disponibile a predisporre gratuitamente, quando richiesto dalla F.I.S.E., un’area idonea per l’allestimento di una tenda/gazebo, fornita dalla stessa F.I.S.E., presso la quale un incaricato della Federazione stessa fornisce al pubblico assistenza di carattere informativo e promozionale sugli Sport Equestri e sulle attività istituzionali.



347.2 Il Comitato Organizzatore dispone che il Segretario/Speaker della manifestazione comunichi con adeguata frequenza la presenza di tale servizio, quando reso disponibile.

Art. 348 – Trasmissione Risultati

348.1 Nelle Manifestazioni di Interesse Federale, e nelle altre manifestazioni che vengono di volta in volta definite da F.I.S.E. di Rilevante Interesse Sportivo e ogni qual volta il Comitato Organizzatore lo ritiene opportuno, le Segreterie di Concorso devono inviare con tempestività i risultati delle categorie, gare o partite, e delle eventuali classifiche finali, all'ufficio stampa federale (ufficiostampa@fise.it).

348.2 I risultati devono essere in formato PDF e devono contenere le seguenti ulteriori informazioni:

- a) circolo di appartenenza, istruttore e regione di appartenenza del cavaliere;
- b) proprietario del cavallo.

Art. 349 – Trasmissione Foto

349.1 Nelle Manifestazioni di Interesse Federale, e nelle altre manifestazioni che vengono di volta in volta definite da F.I.S.E. di Rilevante Interesse Sportivo e ogni qual volta venga ritenuto opportuno, il Comitato Organizzatore provvede ad inviare con tempestività, e comunque entro la giornata di chiusura della manifestazione, all'ufficio stampa federale (ufficiostampa@fise.it) il materiale fotografico, specificatamente richiesto di volta in volta dall'ufficio stampa stesso.

Art. 350 – Supporti per atleti con deficit uditivo

350.1 In tutte le Manifestazioni Sportive – al fine di favorire la partecipazione degli atleti con deficit uditivo – è necessario che il Comitato Organizzatore renda disponibili alla Giuria tre bandiere rosse affinché le comunicazioni abitualmente trasmesse dalla Giuria ai concorrenti mediante uso di campana o fischietto o altro segnale acustico, siano trasmesse anche con l'ausilio di bandiere. La Giuria utilizza una o due o tre bandiere bianche per segnalare quanto abitualmente e previsto venga segnalato con uno, due o tre segnali acustici.

350.2 L'atleta con deficit uditivo che richiede il supporto visivo – o il Presidente dell'Ente presso il quale lo stesso ha residenza sportiva, se di minore età – provvede a inserire nelle "note" del sistema iscrizione on line l'indicazione "atleta che richiede supporti per deficit uditivo" o simile. L'atleta con deficit uditivo che richiede supporti visivi per ricevere comunicazioni dalla Giuria indossa sopra l'indumento abitualmente previsto (giacca, camicia, polo) una fascia di circa cm 8 al braccio sinistro, di colore giallo fluo per segnalare agli Ufficiali di Gara e ai Servizi della Manifestazione la propria esigenza.

350.3 In campo prova, in presenza di un atleta con deficit uditivo, il Presidente di Giuria o lo steward provvede a limitare ad un numero inferiore a quello usuale la presenza di binomi, ove utile o opportuno.

350.4 L'atleta con deficit uditivo che abbia segnalato le proprie esigenze all'atto dell'iscrizione, può essere assistito in campo gara da uno o due tesserati, anch'essi identificati da fascia giallo fluo al braccio sinistro, che supportino con segnalazioni



l'atleta, al fine di agevolare la comprensione di quanto comunicato dalla giuria. Detti assistenti non possono comunque intervenire direttamente sulla prestazione sportiva dell'atleta, né ricorrere ad aiuti di compiacenza.

350.5 I regolamenti delle singole discipline sportive possono diversamente regolare quanto sopra in funzione di specifiche esigenze.

Art. 351 – Attrezzatura per emergenze sanitarie ai cavalli durante la manifestazione

351.1 Il Comitato Organizzatore deve sempre disporre sul luogo della manifestazione delle seguenti attrezzature:

- 1 telo delle dimensioni minime di cm. 400 x cm. 600 di colore scuro ma non nero al fine di garantire, nell'ipotesi di infortunio grave il trasporto del cavallo fuori dal campo, sottraendolo alla visione del pubblico;
- 1 tendalino composto da 3 pareti ciascuna delle dimensioni minime di lunghezza cm. 300 x altezza cm. 200, provvisto in ogni angolo di pali o sostegni atti a sorreggerlo, al fine di isolare il cavallo infortunato dalla visione del pubblico e quindi di consentire la tutela del decoro dell'animale.

La disponibilità di tali attrezzature è verificata dal Presidente di Giuria prima dell'inizio della Manifestazione anche tramite l'ausilio del Veterinario di Servizio.

I singoli Regolamenti di Disciplina sportiva possono disporre diversamente in funzione delle specifiche esigenze della stessa.

Art. 352 Annullamento o interruzione della Manifestazione con o senza rinvio per cause eccezionali e/o di forza maggiore. Eventi fatali.

352.1 L'organizzazione di una manifestazione sportiva che si svolga sotto l'egida F.I.S.E. si ispira prioritariamente alle finalità e agli obiettivi espressi nel precedente art. 301, e specificamente quanto a 301.3. Nel rispetto di tali principi, qualora eventi di forte impatto emotivo e di significativa rilevanza possano ingenerare turbamento, significativa situazione di allarme, possibili forme di panico collettivo, o comunque siano tali da richiedere – nel rispetto del comune sentire, del senso civico, della sensibilità diffusa dei partecipanti o della comunità dei soggetti partecipi a qualsiasi titolo dell'evento sportivo - priorità differenti rispetto al normale svolgimento di una manifestazione sportiva, la stessa può essere annullata (prima o dopo l'inizio), oppure rinviata a data fissa o da destinarsi.

352.2 A solo titolo di esempio, e senza che detta elencazione sia vincolante o limitante, possono indicarsi tali circostanze in rilevanti situazione di lutto nazionale, eventi bellici o terrorismo, eventi atmosferici o eventi naturali di forte impatto per gli effetti scaturiti o attesi, ovvero il verificarsi nel corso della manifestazione di un evento fatale che coinvolga persone o cavalli atleti presenti alla manifestazione sportiva.

352.3 In detti casi il Presidente di Giuria, sentito il Rappresentante dei Cavalieri e il Rappresentante del Comitato Organizzatore, può - a proprio insindacabile giudizio - sospendere o rinviare o annullare una o più categorie e/o una o più giornate di gara oppure l'intera manifestazione sportiva.

352.4 Qualora sia disposto il rinvio o l'annullamento, il Presidente di Giuria può - a proprio insindacabile giudizio - decidere in merito all'eventuale onere di pagamento parziale



o totale della quota di iscrizione alla manifestazione, o al rimborso parziale o totale della stessa, ove già pagata.

- 352.5 La decisione assunta dal Presidente di Giuria è inappellabile, e non ammette richieste risarcitorie da chiunque e a qualsiasi titolo avanzate.
- 352.6 Ove le circostanze lo richiedano, tale decisione può essere assunta dal Direttore Sportivo della Federazione, con applicazione per specifica Manifestazione sportiva in corso di svolgimento o da svolgersi sul territorio nazionale, o per tutte le manifestazioni sportive in programma nelle giornate che il Direttore Sportivo ritiene dover indicare, o limitandone l'applicazione a manifestazioni sportive in specifici territori.
- 352.7 Per analoghi motivi il Direttore Sportivo può disporre l'interruzione della partecipazione dei tesserati F.I.S.E. a manifestazioni sportive internazionali anche all'estero.
- 352.8 Qualora si proceda al rinvio o all'annullamento o alla sospensione di partecipazione ai sensi dei precedenti art. 352.6 e 352.7 il Direttore Sportivo si determina anche - a proprio insindacabile giudizio - in merito all'eventuale onere di pagamento parziale o totale delle iscrizioni o al rimborso parziale o totale della stessa, ove già pagata.
- 352.9 La decisione assunta dal Direttore Sportivo è inappellabile, e non ammette richieste risarcitorie da chiunque e a qualsiasi titolo avanzate.